

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 23 novembre 2006 - Deliberazione N. 1825 - Area Generale di Coordinamento N. 12 - Sviluppo Attività Settore Secondario - **Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgente.**

PREMESSO:

- che ai sensi e per effetto della legge 16/05/1970, n° 281 e successivo D.P.R. 24/07/1977, n.616, furono trasferite alle Regioni tutte le funzioni amministrative concernenti le acque minerali e termali;

- che ai sensi ed agli effetti degli artt. 32 e segg. del D.Lgs. n. 112/98, e successive modificazioni ed integrazioni, sono state delegate alle regioni le competenze in ordine alle funzioni connesse alla ricerca e coltivazione delle miniere in generale e delle risorse geotermiche e le funzioni di polizia mineraria su terraferma e che le leggi vigenti attribuiscono agli ingegneri capo dei distretti minerari ed ai prefetti, nonché le funzioni di polizia mineraria relative alle risorse geotermiche su terraferma;

- che l'art. 1 comma 4 della L. n. 323/2000 ha demandato alle Regioni, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima, la definizione con gli enti interessati degli strumenti di valorizzazione, di tutela e di salvaguardia urbanistico-ambientale dei territori termali, adottati secondo le rispettive competenze, prevedendosi in caso di inerzia dell'ente, l'attivazione da parte del Governo dei poteri sostitutivi, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

- che l'art. 13 della medesima legge ha previsto la istituzione del marchio di qualità termale riservato ai titolari di concessione mineraria per le attività termali, ai quali è assegnato, con decreto del Ministro dell'Ambiente, su proposta della Regione, secondo le modalità da stabilirsi da parte delle Regioni;

- che la legge Costituzionale 3/2001 ha attribuito alle Regioni la competenza legislativa in materia di acque minerali naturali, termali, di sorgente e di risorse geotermiche;

CONSIDERATO:

- che vi è la necessità, quindi, di una riorganizzazione del settore termale e del settore idrotermominerale in generale prevedendo una disciplina regionale e normative attuative e di dettaglio rispetto alla normativa nazionale, L. 323/2000, e nuovi strumenti di valorizzazione e salvaguardia del patrimonio termominerale, con l'introduzione di forme di contribuzione economica a carico dei concessionari per lo sfruttamento delle acque minerali, naturali, di sorgente e delle risorse geotermiche, in ragione della quantità di acqua emunta e di energia utilizzata e della elaborazione di procedure semplificative per il rilascio e rinnovo delle concessioni minerarie;

RIEVATO:

- che il Settore Ricerca e Valorizzazione di Cave, Torbiere, Acque minerali e Termali ha elaborato una disciplina specifica in materia di acque minerali, acque termali, acque di sorgente e risorse geotermiche, per la regione Campania anche in attuazione della normativa nazionale, preordinata alla individuazione, organizzazione e valorizzazione del patrimonio idrotermale della regione Campania ed all'introduzione di forme di contribuzione a carico dei concessionari in funzione della quantità

di acqua utilizzata per l'esercizio delle attività termali e dello sfruttamento delle acque minerali e delle risorse geotermiche in genere ;

- che unitamente al disegno di legge si è prodotta una relazione generale ed una relazione tecnica;

- con nota prot. 2495/UDCP/GAB/UL del 20/10/2006, l'ufficio legislativo della Regione Campania ha espresso parere favorevole relativamente all'allegata proposta del disegno di legge predisposta dal Settore Valorizzazione di Cave, Torbiere , Acque minerali e Termali ;

VISTI:

la Legge 281/70;

il D.P.R. 616/77;

Il Decreto.Lgs. n. 112/98:

La L.Cost. 3/2001 ;

La L.n.323/2000;

Propone e la Giunta a voti unanimi

DELIBERA

Per motivi espressi in narrativa , che qui di seguito si intendono integralmente riportati e trascritti :

- 1) di approvare l'allegato disegno di legge avente per oggetto :“Disciplina della Ricerca ed Utilizzazione delle Acque Minerali e Termali, delle Risorse Geotermiche e delle Acque di Sorgente” unitamente alla relazione generale e relazione tecnica ;

- 2) di trasmettere il presente provvedimento, per gli adempimenti di rispettiva competenza: all'A.G.C.Settore Acque Minerali e Termali e al Consiglio Regionale unitamente al testo di legge corredato dalle relazioni allegate.

Il Segretario

D'Elia

Il Presidente

Bassolino

*** D.D.L. ***

"DISCIPLINA DELLA RICERCA ED UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE MINERALI E TERMALI, DELLE PICCOLE UTILIZZAZIONI GEOTERMICHE LOCALI E DELLE ACQUE DI SORGENTE"

INDICE

CAPO I

OGGETTO E NORME COMUNI

Art. 1 Ambito di applicazione e finalità

CAPO II

PERMESSO DI RICERCA E CONCESSIONE DI ACQUE MINERALI NATURALI E TERMALI

Art. 2 Oggetto del permesso di ricerca, durata e proroga

Art. 3 Cause di cessazione del permesso di ricerca

Art. 4 Oggetto della concessione, durata e rinnovo

Art. 5 Subconcessione

Art. 6 Contratti di somministrazione

Art. 7 Attività

Art. 8 Trasferimento della concessione e diritto di prelazione

Art. 9 Gestione unitaria

Art. 10 Autorizzazione per le utilizzazioni

Art. 11 Pertinenze

Art. 12 Iscrizione di ipoteche – Espropriazione dei diritti del concessionario e suo fallimento

Art. 13 Accesso ai fondi – Occupazione – espropriazione

Art. 14 Cause di cessazione della concessione

Art. 15 Scadenza del termine di validità della concessione

Art. 16 Rinuncia alla concessione

Art. 17 Revoca della concessione

Art. 18 Decadenza della concessione

Art. 19 Esaurimento, incoltivabilità , inutilizzabilità del giacimento

Art. 20 Ripristino ambientale

CAPO III

AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA DELLE AZIENDE, STABILIMENTI E REPARTI TERMALI

Art. 21 Definizione di azienda termale

Art. 22 Contenuti dell'autorizzazione all'apertura ed all'esercizio delle aziende, stabilimenti e reparti termali

Art. 23 Avvio dell'attività, sospensione e revoca dell'autorizzazione

Art. 24 Direzione sanitaria nelle aziende termali, negli stabilimenti termali e nei reparti termali

Art. 25 Controlli periodici di qualità e di sicurezza

Art. 26 Utilizzazioni delle acque termali per produzione di cosmetici

Art. 27 Caratteristiche delle acque termali

Art. 28 Marchio di qualità termale

CAPO IV

PICCOLE UTILIZZAZIONI GEOTERMICHE LOCALI

Art. 29 Utilizzazioni

Art. 30 Oggetto, durata e proroga del permesso di ricerca

Art. 31 Oggetto della concessione, durata e rinnovo

CAPO V

ACQUE DI SORGENTE

Art. 32 Permesso di ricerca, concessione ed utilizzazione

CAPO VI

NORME GENERALI, TRANSITORIE E FINALI

Art. 33 Autorità competente e procedure

Art. 34 Apparecchi di misura

Art. 35 Abolizione di tasse sulle concessioni regionali

Art. 36 Diritti proporzionali e contributi

Art. 37 Sanzioni, vigilanza e controlli

Art. 38 Pianificazione e programmazione regionale di settore

Art. 39 Contenuti del piano regionale di settore

Art. 40 Formazione e pubblicazione del piano

Art. 41 Adeguamento degli strumenti urbanistici al piano regionale di settore

Art. 42 Impianti per la ricerca, la coltivazione e l'utilizzazione delle acque minerali, termali, di sorgente e delle piccole utilizzazioni locali

Art. 43 Incentivazione

Art. 44 Norme transitorie

Art. 45 Perforazioni non autorizzate

Art. 46 Consulta

Art. 47 Norma finanziaria

Art. 48 Norma finale

CAPO I
OGGETTO E NORME COMUNI

Art. 1

AMBITO DI APPLICAZIONE E FINALITA'

1. La presente legge regionale disciplina:

- a) la ricerca, la coltivazione e l'utilizzazione del patrimonio indisponibile di acque minerali naturali e termali, tali riconosciute o riconoscibili, e delle sostanze od energie associate;
- b) la ricerca, la coltivazione e l'utilizzazione delle acque di sorgente, così come definite dall'articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 1999 n. 339;
- c) la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione delle piccole utilizzazioni locali sulla terraferma di cui alla legge 9 dicembre 1986, n. 896, articolo 1, comma 6;
- d) la tutela del patrimonio indisponibile con l'individuazione dei suoli interessati dalle risorse di cui ai punti a), b) e c) ed al fine di una loro tutela dall'inquinamento.

2. La Regione Campania consente la gestione e fruizione del patrimonio idrotermominerale ed incentiva la valorizzazione e lo sfruttamento delle risorse di cui all'articolo 1, ed in particolare di quelle di cui è stata riconosciuta la terapeuticità ai sensi della normativa vigente, promuovendone l'utilizzo nel piano sanitario regionale per il raggiungimento delle finalità terapeutiche e riabilitative ad esse connesse, persegue un razionale sviluppo economico e turistico del territorio ed il riequilibrio dei prelievi dalle falde sotterranee, assicurando il costante raccordo con gli indirizzi generali della programmazione nazionale, e della pianificazione di bacino in attuazione del D.Lgs. 3.4.2006 n. 152, della legge regionale 7.02.1994 n. 8 e della legge n. 323/2000.

3. Ai fini della presente legge si intendono per:

- a) **ACQUE TERMALI**: le acque minerali naturali, di cui al regio decreto 28 settembre 1919 n. 1924, e successive modificazioni, utilizzate a fini terapeutici;
- b) **CURE TERMALI**: le cure che utilizzano acque minerali o termali o loro derivati così come definite dall'articolo 2, comma 1 lett. b) della legge n. 323/2000, ed in particolare fanghi, sia naturali sia artificialmente preparati, muffe e simili, limi, vapori e nebulizzazioni, stufe naturali e artificiali, grotte artificiali e naturali, aventi riconosciuta efficacia terapeutica per la tutela globale della salute nelle fasi della prevenzione, della terapia e della riabilitazione delle patologie indicate

dal decreto ministeriale di cui all'articolo 4, comma 1. della legge n. 323/2000, erogate negli stabilimenti termali definiti dalla lettera d) che segue;

c) PATOLOGIE: le malattie, indicate dal decreto ministeriale di cui all'articolo 4 comma 1 della legge n. 323/2000 che possono essere prevenute o curate, anche a fini riabilitativi, con le cure termali;

d) STABILIMENTI TERMALI: gli stabilimenti individuati dall'articolo 3 della legge n. 323/2000, ancorché annessi ad alberghi, istituti termali, centri medico-riabilitativi a regime residenziale in possesso delle autorizzazioni richieste dalla legislazione vigente per l'esercizio di attività diverse da quelle disciplinate dalla legge n. 323/2000 e sono suddivisi secondo le categorie seguenti:

d1) TERME: aree, edifici o insieme di edifici, opere, impianti, attrezzature e arredi, fissi e non, destinati o concorrenti alla erogazione di servizi o attività aventi scopi terapeutici termali, nonché, eventualmente, alla erogazione di servizi e attività integrative o complementari a tale cura;

d2) PARCO TERMALE: insieme di aree esterne, di edifici, opere, impianti, attrezzature ed arredi, fissi o non, costituenti ambienti per soggiorni e attività all'aperto ed al coperto incentrati soprattutto su più piscine alimentate con acque minerali e termali, di cui almeno una, preferibilmente coperta, destinata a idrochinesiterapie termali;

d3) COMPLESSO TERMALE: struttura costituita dagli elementi contemplati dalle lettere d1 e d2 che precedono;

e) AZIENDE TERMALI: le aziende, definite dall'articolo 2555 del codice civile, o i rispettivi rami, costituiti da uno o più stabilimenti termali;

f) TERRITORI TERMALI: i territori dei comuni nei quali sono presenti una o più concessioni minerarie per acque minerali naturali e termali;

g) ACQUE MINERALI NATURALI: le acque che, avendo origine da una falda o giacimento sotterraneo, provengono da una o più sorgenti naturali o vengono captate mediante perforazione ed hanno caratteristiche igieniche particolari e, eventualmente, proprietà favorevoli alla salute così come individuate dal decreto legislativo n. 105/1992, dal decreto legislativo n. 339/1999 e dal decreto del Ministro della sanità 12.11.1992 n. 542 e successive;

h) ACQUE DI SORGENTE: le acque destinate al consumo umano, allo stato naturale e imbottigliate alla sorgente che, avendo origine da una falda o giacimento sotterraneo, provengono da una sorgente con una o più emergenze naturali o captate mediante perforazione e possiedono le caratteristiche indicate nel decreto legislativo n. 339/1999;

i) PICCOLE UTILIZZAZIONI LOCALI: le utilizzazioni di acque calde geotermiche, anche sotto

forma di vapore, reperibili a profondità inferiori a 400 metri con potenza termica complessiva non superiore a 2.000 kilowatt termici.

l) ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA DEL SETTORE IDROTERMOMINERALE: associazioni imprenditoriali dei concessionari per lo sfruttamento delle acque minerali naturali, termali, di sorgente e delle piccole utilizzazioni locali maggiormente rappresentative a livello nazionale e regionale.

4. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Regione, previo parere non vincolante delle associazioni di categoria più rappresentative del settore, adotta uno o più regolamenti contenenti le norme necessarie per l'attuazione della medesima, individuando tra l'altro:

- a) i requisiti soggettivi richiesti per il rilascio dei permessi e delle concessioni;
- b) i soggetti pubblici di cui deve essere acquisito il parere ai fini del rilascio dei provvedimenti amministrativi previsti nella legge;
- c) i termini per la conclusione dei procedimenti, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- d) i requisiti minimi delle strutture e degli impianti di cui all'articolo 42, comma 2.

CAPO II

PERMESSO DI RICERCA E CONCESSIONE DI ACQUE MINERALI NATURALI E TERMALI

- Art. 2 -

OGGETTO DEL PERMESSO DI RICERCA, DURATA E PROROGA

1. Il permesso di ricerca ha ad oggetto:

- a) lo studio dell'area di interesse, i sondaggi geognostici e le perforazioni, il prelievo delle acque rinvenute nella quantità necessaria per le analisi di cui punto b);
- b) le analisi e le indagini necessarie ad accertare le caratteristiche fisiche, chimiche e batteriologiche delle acque captate, finalizzate al riconoscimento della terapeuticità delle acque minerali naturali e termali;
- c) ogni altro studio, ricerca e sperimentazione volti ad accertare la delimitazione del bacino di alimentazione della risorsa, le possibili forme di utilizzo e le eventuali esigenze di tutela.

2. Gli interventi di perforazione del suolo, o similari, iniziano comunque dopo l'acquisizione –da parte del titolare del permesso- di eventuali autorizzazioni, nulla osta o altri assenti richiesti dalla vigente normativa rispetto alla specifica area d'intervento.

3. Il procedimento di rilascio del permesso di ricerca è disciplinato dal regolamento di attuazione.

4. In caso di concorso di più istanze riferite alla medesima area di ricerca, o anche ad una porzione di essa, il permesso di ricerca è rilasciato secondo il seguente ordine prioritario:

a) al proprietario del suolo interessato in possesso dei requisiti di capacità tecnica ed economica necessari per la ricerca ;

b) nel caso di concorso di istanze, provenienti da non proprietari, al soggetto che intende attuare il programma di ricerca rivolto al perseguimento di fini terapeutici;

c) nel caso di concorso di istanze provenienti da non proprietari di cui nessuno intende attuare il programma di cui alla lettera b), al soggetto che offre le maggiori garanzie in termini di capacità tecnica ed economica e, a parità di condizioni, a quello la cui istanza perviene per prima al competente ufficio regionale;

d) all'ente locale, nel cui territorio ricade l'area oggetto di ricerca.

5. Il permesso di ricerca è rilasciato, previa approvazione del relativo programma, per la durata massima di tre anni, è prorogabile, una sola volta per un identico periodo e può essere rilasciato relativamente a superfici non superiori a 300 ha; la ricerca relativa a superfici superiori ai 300 ha è autorizzata solo nel caso di comprovate esigenze di individuazione del bacino idrogeologico.

6. Il permesso di ricerca deve indicare:

a) le generalità del titolare e il suo domicilio eletto nella provincia in cui devono eseguirsi i lavori;

b) la durata del permesso e la superficie accordata;

c) l'ammontare del diritto proporzionale annuo ;

d) la data dell'inizio dei lavori contenuti nel programma approvato;

e) le prescrizioni generali e particolari cui è subordinata la ricerca ivi comprese quelle relative al

ripristino ambientale.

7. Il permesso di ricerca costituisce titolo valido per la richiesta del riconoscimento delle proprietà terapeutiche delle acque minerali naturali e termali ai sensi della normativa vigente

8. Il trasferimento del permesso di ricerca è subordinato alla preventiva autorizzazione del competente ufficio regionale.

9. Al titolare del permesso di ricerca è fatto divieto di esecuzione di lavori di coltivazione del giacimento.

- Art. 3 -

CAUSE DI CESSAZIONE DEL PERMESSO DI RICERCA

1. La decadenza del permesso di ricerca è pronunciata dal competente ufficio regionale nei seguenti casi:

- a) quando i lavori di ricerca non sono avviati nei termini stabiliti e, in assenza di un termine prefissato, entro tre mesi dal giorno del rilascio;
- b) quando i lavori sono rimasti sospesi per oltre tre mesi, senza giustificato motivo;
- c) quando non sono osservate le prescrizioni stabilite con il provvedimento che autorizza la ricerca;
- d) quando si violano le prescrizioni contenute nei commi 7 e 8 ;
- e) quando non sono corrisposti i diritti proporzionali ed i contributi di cui all'art. 34 a seguito di diffida del competente dirigente regionale;
- f) quando vengono meno i presupposti per il rilascio del permesso di ricerca;
- g) quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo 35, comma 5;

2. La decadenza del permesso di ricerca non comporta, in nessun caso, il diritto a rimborsi, compensi o indennità.

3. La revoca del permesso di ricerca può essere disposta per sopravvenuti gravi motivi di pubblico interesse e fatti straordinari e imprevedibili che non consentono la prosecuzione dell'attività di ricerca.

4. Per le ragioni di cui al comma 2 il permesso di ricerca può essere sospeso con effetto immediato.
5. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 3 sono pronunciati dal competente dirigente regionale, previa comunicazione dei relativi motivi al concessionario e assegnazione di un termine di 30 giorni per la presentazione di controdeduzioni.
6. La rinuncia al permesso di ricerca è comunicata dal ricercatore, tramite una dichiarazione di rinuncia senza condizioni, al competente ufficio regionale che adotta il relativo provvedimento entro il termine di 90 giorni dalla ricezione della dichiarazione, termine sino al quale il titolare è obbligato alla manutenzione ordinaria ed all'esecuzione dei lavori ritenuti necessari per la tutela della pubblica incolumità.
7. Entro i limiti territoriali dell'area oggetto del permesso di ricerca, non è consentito il rilascio di uno ulteriore, salvo che non si tratti di sostanze minerali diverse e lo svolgimento dei lavori sia compatibile, sotto l'aspetto geominerario, con quelli della ricerca già in atto.
8. Il rilascio di permessi in aree limitrofe non ricomprese in quella oggetto di ricerca è consentita previa verifica della compatibilità geomineraria dei lavori da autorizzare con quelli già in atto.

- Art. 4 -

OGGETTO DELLA CONCESSIONE – DURATA – RINNOVO

1. La concessione ha per oggetto lo sfruttamento dei giacimenti di acque minerali naturali o di acque termali riconosciuti coltivabili e idoneamente captati, in relazione alle specifiche utilizzazioni programmate ed autorizzate e può prevedere anche lo sfruttamento delle forme associate di energia ai sensi dell'articolo 29.
2. Costituiscono oggetto della concessione, con facoltà di utilizzazione da parte del concessionario, anche i gas, ivi compresa l'anidride carbonica, i vapori e le altre sostanze od energie, associate alle acque minerali naturali e termali o da esse emanate o estraibili.

3. L'istanza per ottenere il rilascio della concessione ed il relativo procedimento sono disciplinati con regolamento di attuazione.

4. La concessione è rilasciata relativamente a superfici non superiori ai 300 ha, che costituiscono l'area di concessione e per una durata compresa tra i 15 ed i 30 anni, proporzionale agli investimenti programmati ed al relativo periodo di ammortamento; la concessione relativa a superfici superiori a 300 ha è autorizzata solo nel caso di comprovate esigenze di coltivazione del bacino idrogeologico. Eventuali deroghe alla durata prevista sono individuate dal regolamento di attuazione.

5. Dell'avvio della procedura di rilascio della concessione è data adeguata pubblicità mediante pubblicazione sul BURC ed all'Albo comunale del o dei Comuni interessati.

6. Il ricercatore, che è in possesso dei requisiti di capacità tecnica ed economica necessari per lo sfruttamento del giacimento secondo il programma dei lavori approvato, ha titolo preferenziale al rilascio della concessione rispetto a terzi che ne hanno fatto istanza.

7. Se la concessione non è rilasciata al ricercatore, quest'ultimo ha diritto ad un'indennità a carico del concessionario rapportata all'importanza della scoperta ed al valore delle opere utilizzabili, determinata in accordo tra le parti; in caso di disaccordo l'indennità è determinata da una commissione regionale costituita dal dirigente regionale competente, o suo delegato, da un esperto in materia idrotermominerale nominato dalla associazione di categoria rappresentativa del settore idrotermominerale interessato e da un esperto in materie giuridiche nominato dall'Assessore competente; avverso la determinazione della commissione è ammessa la tutela giurisdizionale nelle forme di legge.

8. La concessione deve indicare:

- a) le generalità del concessionario e del suo domicilio eletto in uno dei comuni interessati all'attività;
- b) la durata della concessione;
- c) la delimitazione dell'area del giacimento in concessione;
- d) il diritto proporzionale ed il contributo a carico del concessionario;

- e) l'ammontare dell'indennità eventualmente dovuta al ricercatore;
 - f) l'obbligo del concessionario di indennizzare le occupazioni temporanee e gli espropri e di eseguire i lavori necessari in tempi strettamente tecnici;
 - g) gli altri obblighi e le prescrizioni specifiche cui deve attenersi il concessionario.
9. La concessione, al fine di preservare le caratteristiche qualitative delle acque minerali ed assicurare la salvaguardia del giacimento ed il rispetto delle condizioni minime igienico sanitarie degli emungimenti, indica, oltre che l'area di concessione, le aree di salvaguardia distinte in zone di rispetto e zone di protezione ambientale.
10. Le zone di rispetto sono individuate sulla base di apposito studio idrogeologico presentato dal soggetto richiedente la concessione e ricomprendono le sorgenti, i pozzi ed i punti di presa; le zone di protezione ambientale ricomprendono le aree di ricarica delle falde, anche all'esterno del perimetro di concessione.
11. Nelle zone di rispetto, necessariamente interne all'area di concessione, da individuarsi in relazione alle situazioni locali di vulnerabilità e rischio per le falde acquifere, sono vietate le attività inquinanti, nonché quelle che possono pregiudicare o alterare le caratteristiche chimiche, chimico-fisiche e batteriologiche della risorsa; nelle zone di protezione ambientale sono proposte, negli strumenti di pianificazione territoriale, idonee misure relative alla destinazione d'uso del territorio e misure di tutela e salvaguardia delle aree di ricarica.
12. La concessione, a cura e spese del concessionario, è trascritta nei registri immobiliari.
13. L'istanza di rinnovo della concessione è presentata dal concessionario almeno un anno prima della data di scadenza della concessione, termine decorso il quale è attivata la procedura di decadenza.
14. Il concessionario che ha ottemperato agli obblighi ed alle prescrizioni indicate nel provvedimento di rilascio della concessione ed è in possesso dei requisiti di capacità tecnica ed economica necessari per lo sfruttamento del giacimento secondo il programma approvato, ha titolo al

rinnovo della concessione con procedura semplificata disciplinata con regolamento.

15. Qualora la concessione non viene rinnovata, per ragioni non connesse a procedure di decadenza, revoca, rinuncia, scadenza o estinzione, disciplinate dagli articoli 15, 16, 17, 18 e 19, il concessionario ha diritto a conseguire un'indennità a carico del concessionario subentrante e commisurata al valore delle opere utilizzabili, determinata in accordo tra le parti o, in caso di disaccordo, in via amministrativa dalla commissione di cui al comma 7; avverso la determinazione della commissione è ammessa la tutela giurisdizionale nelle forme di legge.

16. Il provvedimento di rinnovo della concessione mineraria è adottato almeno trenta giorni prima della scadenza della concessione; in assenza del provvedimento di rinnovo e salvo provvedimento di diversa natura, la concessione è automaticamente prorogata per il tempo necessario alla definizione della procedura di rinnovo.

17. A fronte degli obblighi inerenti la concessione ed in relazione alla natura ed all'entità degli stessi, il concessionario è tenuto a prestare cauzione mediante garanzia fidejussoria nella misura e con le modalità previste nel provvedimento di concessione, sulla base dei criteri stabiliti con regolamento di attuazione.

Art. 5

SUBCONCESSIONE

1. Gli enti indicati all'articolo 1 della legge 3.4.1961, n. 283, concessionari per lo sfruttamento delle acque minerali naturali e termali, possono conferire a terzi i diritti oggetto della concessione, in regime di subconcessione, nel rispetto della presente disciplina nonché di quella nazionale e comunitaria dettata per l'affidamento delle concessioni e per l'affidamento e la gestione dei pubblici servizi ai sensi dell' articolo 113 e seguenti del decreto legislativo 2.08.2000, n. 267.

2. La subconcessione, di cui al comma 1, è rilasciata per un periodo non superiore a quello di validità della concessione ed è soggetta alla preventiva autorizzazione a pena di nullità.

3. Lo schema di convenzione per l'affidamento dei diritti oggetto di concessione in regime di subconcessione è trasmesso al competente ufficio regionale che verifica il possesso, da parte del

subconcessionario, dei requisiti di capacità tecnica ed economica necessari per lo sfruttamento del giacimento secondo il programma dei lavori approvato.

4. Il titolare della subconcessione subentra al titolare della concessione in tutte le posizioni giuridiche, assumendo i relativi obblighi e diritti.

5. Il mancato rispetto da parte del concessionario delle prescrizioni contenute nei commi 1, 2, 3 e 4 costituisce motivo di decadenza della concessione che può essere trasferita al subconcessionario previa istanza e dimostrazione del possesso dei requisiti previsti dalla presente legge.

Art. 6

CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE

1. I concessionari di acque minerali naturali e termali possono stipulare contratti di somministrazione con terzi fruitori, previa autorizzazione regionale, nel rispetto della disciplina dettata dall'articolo 1559 e seguenti del codice civile.

2. La mancanza della preventiva autorizzazione di cui al comma 1 costituisce motivo di decadenza della concessione.

3. I criteri per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 sono individuati dal regolamento di attuazione.

Art. 7

ATTIVITÀ

1. L'attività oggetto della concessione può essere sospesa per un periodo determinato su istanza motivata del concessionario. La sospensione non può eccedere il periodo di due anni.

2. Il concessionario garantisce la regolare manutenzione dei beni costituenti oggetto della concessione anche durante il periodo di sospensione di cui al comma 1.

3. Il concessionario trasmette al competente ufficio regionale, entro il 30 ottobre di ogni anno, il programma dei lavori previsti per l'anno successivo e tutti i dati rilevati dagli apparecchi di misura

in dotazione.

4. Se entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno successivo, non sono dettate dal competente ufficio regionale prescrizioni o modifiche, il programma si intende approvato.

5. Il concessionario è tenuto a fornire tutte le informazioni e le notizie inerenti l'attività estrattiva oggetto di concessione richieste dal competente Ufficio regionale, ed a rendere disponibili gli atti necessari per l'acquisizione diretta dei dati stessi.

6. I dati e le notizie di carattere tecnico ed economico relativi alla prospezione, alla ricerca e alla coltivazione, forniti alla regione dai titolari dei permessi e delle concessioni e che rivestono carattere di riservatezza, quali i rilievi geofisici con le interpretazioni relative, i profili geologici dei pozzi con le diagrafie, le correlazioni relative, l'entità delle riserve, possono essere resi noti al terzo che dimostri di avere un interesse prevalente previa istanza formale di accesso e non sono divulgabili senza il consenso scritto degli interessati.

7. I dati e le notizie di cui al comma 6 , relativi a permessi o concessioni revocati, scaduti, oggetto di rinuncia, o dichiarati decaduti, possono essere divulgati dall'amministrazione decorsi cinque anni dalla cessazione dei rispettivi titoli.

Art. 8

TRASFERIMENTO DELLA CONCESSIONE E DIRITTO DI PRELAZIONE

1. Il trasferimento per atto tra vivi dei diritti derivanti dalla concessione è subordinato alla disponibilità, da parte del subentrante, dei suoli e delle opere destinate all'esercizio della concessione ed all'autorizzazione regionale previa verifica del possesso dei requisiti soggettivi e di capacità tecnica ed economica necessari per lo sfruttamento del giacimento secondo il programma dei lavori approvato.

2. Nel caso di morte del concessionario, la concessione è trasferita al legatario o all'erede che ha presentato la relativa istanza entro il termine di sei mesi dall'apertura della successione e che risulta in possesso dei requisiti di capacità tecnica ed economica necessari per lo sfruttamento del giacimento secondo il programma dei lavori approvato.

3. Qualora succedano più eredi, la concessione può essere loro trasferita se i medesimi, entro il termine di sei mesi dall'apertura della successione, abbiano nominato un rappresentante unico, salvo il possesso dei requisiti di cui al comma 1.
4. Trascorso il termine di cui al comma 3, senza che gli eredi abbiano provveduto, la concessione si intende decaduta.
5. Il concessionario ha diritto di prelazione per l'acquisto dei suoli, di cui non è proprietario, inclusi nel perimetro dell'area della concessione.
6. I proprietari che intendono alienare i suoli inclusi nel perimetro della concessione notificano per iscritto l'intenzione al concessionario che, nei successivi 60 giorni, esercita il diritto di prelazione nelle forme di legge.
7. Con regolamento sono disciplinati il trasferimento della concessione e la trasformazione del soggetto concessionario.

Art. 9

GESTIONE UNITARIA

1. Le coltivazioni e le utilizzazioni da parte di più concessionari per lo sfruttamento di acque minerali naturali e termali, riferibili ad un unico bacino acquifero, possono essere esercitate, previa autorizzazione, anche attraverso la costituzione, da parte dei concessionari, di una gestione unitaria.
2. Il regolamento di attuazione individua la disciplina degli emungimenti nel caso della gestione unitaria di cui al comma 1.

Art. 10

AUTORIZZAZIONE PER LE UTILIZZAZIONI

1. Sono sottoposte ad autorizzazione regionale, con le procedure previste dal regolamento di attuazione e previo parere della azienda sanitaria locale, le seguenti utilizzazioni delle acque minerali

naturali e termali:

a) confezionamento di acque minerali naturali confezionate destinate al consumatore finale, nel rispetto delle disposizioni degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo n. 105/1992;

b) impiego di acque minerali naturali nella produzione di bibite analcoliche, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 719/1958;

c) estrazione di sali o di sostanze componenti od associate;

d) miscelazione di acque minerali naturali il cui impiego sia già autorizzato con quelle di nuove captazioni nell'ambito del perimetro della concessione.

2. L'autorizzazione all'utilizzazione delle acque termali è rilasciata dall'autorità comunale, quale autorità sanitaria locale ai sensi della legge regionale 8 marzo 1985, n.13, previo parere della azienda sanitaria locale.

3. Il rilascio delle autorizzazioni di cui ai commi 1 e 2 è subordinato alla verifica, previa istruttoria, dell'esistenza dei seguenti titoli, condizioni ed atti:

a) concessione mineraria o subconcessione o altro titolo equipollente;

b) provvedimento di riconoscimento delle acque;

c) esclusivamente per le autorizzazioni di cui al comma 2, dimostrazione del possesso, da parte del richiedente, dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi definiti ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 502/1992 come definiti nell'accordo stipulato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 323/2000.

4. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 lettera d) presuppone che l'acqua da miscelare provenga dalla stessa falda o giacimento sotterraneo di quella autorizzata ed abbia le stesse caratteristiche; il presente comma si applica anche alle acque termali provenienti da pozzi diversi da

quello per il quale vi sia il provvedimento di riconoscimento, purché nell'ambito della stessa concessione.

5. Per quanto non espressamente previsto l'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali è disciplinata dal decreto legislativo 105/1992 e successive modificazioni.

Art. 11

PERTINENZE

1. I giacimenti di acque minerali naturali e termali e le relative pertinenze sono soggetti al regime giuridico del patrimonio indisponibile della regione.

2. Costituiscono pertinenze del bene oggetto della concessione le opere di captazione, gli impianti di sollevamento e quelli di trasporto fino ai serbatoi di contenimento delle acque e fino ai manufatti utilizzati per lo sfruttamento delle risorse.

3. Il concessionario subentrante ha diritto di servirsi delle pertinenze di cui al comma 2.

4. Le pertinenze di cui al comma 2 sono assoggettate al regime di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001.

Art. 12

ISCRIZIONE DI IPOTECHE - ESPROPRIAZIONE DEI DIRITTI DEL CONCESSIONARIO E SUO FALLIMENTO

1. Sulla concessione e sulle pertinenze cui si estende, l'iscrizione di ipoteche è soggetta ad autorizzazione regionale previa acquisizione delle valutazioni economico-finanziarie.

2. Nell'ambito del giudizio di espropriazione e delle correlate procedure di aggiudicazione, svolte ai sensi del codice di procedura civile, l'atto di precetto e quello di aggiudicazione sono notificati anche alla Regione Campania a cura del creditore procedente o dell'aggiudicatario.

3. L'aggiudicatario in possesso dei requisiti di capacità tecnica ed economica necessari per la

coltivazione e lo sfruttamento del giacimento, secondo il programma dei lavori approvato, subentra in tutti i diritti ed obblighi stabiliti in favore e a carico del concessionario.

4. In caso di fallimento del concessionario il curatore notifica copia della sentenza di fallimento al competente dirigente regionale che pronuncia la sospensione della concessione, dopo aver disposto l'esecuzione delle opere necessarie a garantire la sicurezza dei luoghi e la salvaguardia del giacimento e previa redazione dello stato di consistenza dei luoghi e delle pertinenze in contraddittorio con la curatela fallimentare cui affidarne la custodia.

5. La sospensione non eccede i due anni, decorsi i quali è pronunciata la decadenza.

6. La sospensione non è pronunciata nel caso di prosecuzione dell'attività, previa autorizzazione regionale su apposita istanza, da parte della curatela fallimentare che utilizzi il complesso aziendale dell'imprenditore fallito.

7. Nel caso di cessione della concessione a terzi nel corso della procedura fallimentare, tutti i diritti e gli obblighi del concessionario sono trasferiti al soggetto subentrante, che deve possedere i requisiti di capacità tecnica ed economica necessari per la coltivazione e lo sfruttamento del giacimento secondo il programma dei lavori approvato.

Art. 13

ACCESSO AI FONDI-OCCUPAZIONE-ESPROPRIAZIONE

1. Entro il perimetro dell'area di ricerca e di concessione le opere necessarie alla protezione igienico-sanitaria ed idrogeologica del giacimento, alla captazione, conduzione, adduzione e accumulo delle acque minerali naturali, termali e di sorgente, alla produzione e trasmissione dell'energia elettrica ed alla sicurezza dell'attività di coltivazione nonché tutte le attività necessarie all'esercizio della concessione sono considerate di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti ai sensi ed agli effetti dell'articolo 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 8.06.2001 n. 327.

2. Se l'occupazione delle aree di proprietà di terzi è autorizzata per un periodo superiore ai 5 anni, è adottato il decreto di espropriazione dell'area nel rispetto delle procedure stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001.

3. I titolari di permesso di ricerca o di concessione hanno diritto ad accedere alle relative aree per le attività strettamente connesse all'esercizio minerario.

4. I ricercatori ed i concessionari trasmettono il programma dei lavori da eseguirsi sui suoli di cui non sono proprietari al competente ufficio regionale che, valutata la necessità e l'indispensabilità degli interventi medesimi, lo approva dandone comunicazione al proprietario interessato, nel rispetto delle procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, ed emette il decreto di occupazione dei suoli ovvero quello di esproprio.

5. Al proprietario che subisce l'occupazione dei suoli è corrisposta da parte del ricercatore o del concessionario una indennità annua determinata secondo le vigenti leggi in materia di espropriazione ed occupazione di immobili oltre al risarcimento degli eventuali danni, da attuarsi, prioritariamente, in forma specifica attraverso il ripristino dello stato dei luoghi.

6. L'indennità di cui al comma 5, in caso di disaccordo tra le parti, su istanza di chi vi ha interesse, è determinata dalla commissione provinciale, prevista dall'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/01 che ne dà comunicazione al proprietario con atto notificato nelle forme degli atti processuali civili; avverso tale determinazione è proponibile opposizione alla stima secondo la procedura di cui all'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/01.

7. Gli atti inerenti la procedura di occupazione delle aree sono adottati dal competente Ufficio regionale, che può delegare al concessionario, in tutto o in parte, i poteri inerenti l'occupazione dell'area, determinando i limiti della delega conformemente all'articolo 6, comma 8, del DPR n. 327/2001.

8. Se le opere indicate nel comma 1 debbono eseguirsi al di fuori del perimetro dell'area di concessione, il concessionario richiede al competente ufficio regionale, ai sensi dell'articolo 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, la dichiarazione di pubblica utilità delle opere da eseguirsi e l'adozione dei consequenziali provvedimenti dell'occupazione delle aree, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

9. Una volta intervenuto il decreto di esproprio definitivo, il concessionario o ricercatore è obbligato a rimborsare alla Regione i costi di procedura sostenuti, con le modalità individuate dal regolamento di attuazione.

10. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo per le procedure di occupazione di aree, per i lavori e le operazioni occorrenti per l'esercizio della ricerca o della concessione si applicano, in quanto compatibili, le norme del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001.

Art. 14

CAUSE DI CESSAZIONE DELLA CONCESSIONE

1. La concessione cessa:

- a) per scadenza del termine;
- b) per rinuncia;
- c) per revoca;
- d) per decadenza;
- e) per esaurimento o sopravvenuta incoltivabilità del giacimento e sua inutilizzabilità.

2. La concessione oggetto di decadenza, rinuncia, scadenza e mancato rinnovo può essere conferita a terzi nel rispetto delle procedure individuate dalla presente legge.

3. Nei casi di cui al comma 1, alle ipoteche iscritte sui beni oggetto della concessione, si applicano le norme del codice civile.

4. Il provvedimento adottato nei casi di cui al comma 1, è pubblicato nel BURC ed nell'albo comunale del o dei comuni interessati.

Art. 15

SCADENZA DEL TERMINE DELLA CONCESSIONE

1. Il concessionario, alla data di scadenza del termine della concessione, in assenza di un'istanza di rinnovo presentata nei termini di legge o in presenza di un diniego espresso di rinnovo, è tenuto alla restituzione del bene oggetto della concessione, unitamente alle pertinenze.

2. In caso di istanza di rinnovo presentata nei termini di legge, la concessione è automaticamente prorogata sino all'adozione del provvedimento di rinnovo o di diniego.

Art. 16

RINUNCIA ALLA CONCESSIONE

1. La rinuncia alla concessione è comunicata dal concessionario, tramite una dichiarazione di rinuncia senza condizioni, al competente ufficio regionale che adotta il relativo provvedimento entro il termine di 90 giorni dalla ricezione della dichiarazione.

2. Il concessionario che rinuncia alla concessione è costituito, dalla data della relativa comunicazione, custode temporaneo del bene oggetto della concessione e delle relative pertinenze, con l'obbligo della loro manutenzione ordinaria e dell'esecuzione dei lavori ritenuti necessari per la tutela della pubblica incolumità e con il divieto di coltivazione e sfruttamento del giacimento.

3. Dalla data di adozione del provvedimento di cui al comma 1, il concessionario è obbligato alla restituzione del bene oggetto della concessione unitamente alle pertinenze.

Art. 17

REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. La revoca della concessione è disposta per sopravvenuti gravi motivi di pubblico interesse e fatti straordinari e imprevedibili, che non consentono la prosecuzione dell'attività di coltivazione.

2. Il concessionario cui è revocata la concessione è obbligato alla restituzione del bene che ne costituisce oggetto, unitamente alle pertinenze.

3. Il provvedimento che dispone la revoca della concessione determina l'indennità dovuta al concessionario.

4. I criteri per la quantificazione dell'indennità dovuta al concessionario in caso di revoca della concessione sono individuati con regolamento di attuazione.

Art. 18

DECADENZA DELLA CONCESSIONE

1. La decadenza della concessione è dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando il concessionario non ha dato inizio ai lavori previsti dal programma approvato nel termine stabilito o, se il termine non è stabilito, entro 6 mesi dalla data di rilascio della concessione, salva la sussistenza di giustificati motivi;
- b) quando il concessionario ha sospeso per oltre sei mesi e senza autorizzazione, i lavori necessari per lo sfruttamento del giacimento previsti nel programma approvato, salvo il caso di forza maggiore;
- c) quando il concessionario non ha versato gli importi dei diritti proporzionali e dei contributi di cui all'articolo 36, nonostante apposita diffida ad adempiere con assegnazione di un termine non inferiore a trenta giorni;
- d) quando il concessionario contravviene alle prescrizioni contenute nel provvedimento regionale di rilascio della concessione;
- e) quando sopravviene la revoca del provvedimento di riconoscimento delle acque minerali naturali e termali o della autorizzazione sanitaria;
- f) quando il concessionario è dichiarato fallito;
- g) quando il concessionario è uno degli enti indicati nell'articolo 1 della legge n. 283/1961 e non ha rispettato la procedura indicata nell'articolo 5;
- h) quando il concessionario ha violato le prescrizioni contenute nell'articolo 6, comma 1 e nell'articolo 8, comma 1;
- i) in caso di grave danno ambientale, con compromissione delle risorse naturali oggetto di concessione, riconducibile a negligenza del concessionario;
- l) quando ricorrono le condizioni previste dall'articolo 37, comma 5.

2. La decadenza della concessione è dichiarata previa contestazione dei relativi motivi al concessionario e assegnazione di un termine non inferiore ai 30 giorni per la trasmissione di controdeduzioni.

3. Il concessionario dichiarato decaduto è tenuto alla restituzione del bene oggetto della concessione, unitamente alle pertinenze e non ha diritto a rimborsi, indennità o compensi per le opere ed i lavori eseguiti.

Art. 19

ESAURIMENTO, INCOLTIVABILITÀ, INUTILIZZABILITÀ DEL GIACIMENTO

1. L'esaurimento o sopravvenuta incoltivabilità del giacimento e la sua inutilizzabilità sono dichiarate con provvedimento regionale, con il quale sono impartite al concessionario le prescrizioni per l'esecuzione dei lavori a tutela della pubblica incolumità.
2. Nei casi di cui al comma 1, il concessionario non ha diritto ad alcuna indennità, ma può ritenere le pertinenze del giacimento.

Art. 20

RIPRISTINO AMBIENTALE

1. A seguito dei provvedimenti di cessazione dei rispettivi titoli, il titolare del permesso ed il concessionario sono obbligati al ripristino ambientale del sito conformemente al disciplinare approvato con regolamento.

CAPO III

AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA DELLE AZIENDE, STABILIMENTI E REPARTI TERMALI

Art. 21

DEFINIZIONE DI AZIENDA TERMALE

1. Sono aziende termali quelle così definite nell'articolo 1, comma 3, e costituite da uno o più stabilimenti termali in cui vengono utilizzate a scopo terapeutico:

- a) acque minerali e termali ;
- b) fanghi sia naturali che artificialmente preparati, limi, muffe e simili, vapori e nebulizzazioni;
- c) grotte naturali e artificiali, stufe naturali e artificiali.

Art. 22

CONTENUTI DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA ED ALL'ESERCIZIO DELLE AZIENDE, STABILIMENTI E REPARTI TERMALI

1. L'apertura ed esercizio delle aziende termali, degli stabilimenti termali e dei reparti termali annessi a complessi ricettivi è soggetta ad autorizzazione dell'autorità comunale, quale autorità sanitaria locale, ai sensi della legge regionale 8 marzo 1985, n. 13, previo parere della azienda sanitaria locale.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata entro il termine di 120 giorni dalla data di presentazione della relativa istanza e non può essere ceduta a terzi, anche nel caso in cui è riferita a singole attività terapeutiche ed applicazioni termali o servizi e presidi sanitari annessi all'azienda termale.

3. Il provvedimento comunale che autorizza l'apertura e l'esercizio delle aziende termali, degli stabilimenti termali e dei reparti termali di cui al comma 1, contiene :

- a) le generalità o la ragione sociale del richiedente l'autorizzazione con l'indicazione del codice fiscale o della partita IVA;
- b) l'elencazione delle cure e dei trattamenti che possono essere erogati nell'azienda, stabilimento o reparto termale tenuto conto dell'attestato di riconoscimento delle proprietà terapeutiche delle acque e delle correlate modalità di erogazione;

- c) l'indicazione del periodo di apertura dell'azienda termale, annuale o stagionale;
- d) la descrizione della struttura organizzativa dell'azienda termale, qualora articolata in più plessi o reparti ubicati in luoghi diversi nell'ambito del comune o dei comuni ricompresi nel perimetro della concessione;
- e) l'indicazione del direttore sanitario;
- f) l'indicazione del tecnico preposto all'attività estrattiva da individuarsi nell'ambito delle seguenti figure professionali: ingegnere con competenza specifica in materia idrotermominerale o mineraria, geologo.
- g) l'approvazione del regolamento sanitario interno.

Art. 23

AVVIO DELL'ATTIVITA', SOSPENSIONE E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 22, comma 1, può essere sospesa o revocata, previa apposita diffida, dalla competente autorità comunale nei casi in cui, a seguito di ispezioni o nell'espletamento delle attività di vigilanza sanitaria, vengono constatate irregolarità e violazioni tali da compromettere il normale esercizio delle aziende termali, degli stabilimenti termali e dei reparti termali ed il concessionario non ha provveduto alla loro eliminazione entro il termine assegnato, non superiore a 40 giorni.
2. La riapertura stagionale delle aziende, degli stabilimenti e dei reparti termali è subordinata alla trasmissione da parte del concessionario di una comunicazione contenente l'indicazione della data di riapertura ed una dichiarazione di conformità, dello stabilimento e/o reparto termale nel suo complesso e delle attività ivi esercitabili, alle normative vigenti e sottoscritta nelle forme di legge dal direttore sanitario dell'azienda termale e dal concessionario oltre che di copia dell'autorizzazione di cui all'articolo 22, comma 1.
3. La disposizione di cui al comma che precede non si applica in caso di interruzione delle attività per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
4. La comunicazione di cui al comma 2 deve pervenire all'autorità comunale ed all'azienda sanitaria locale almeno 30 giorni prima della data fissata per la riapertura.

5. Alla data stabilita per la riapertura il concessionario, in assenza di provvedimenti inibitori, può dare avvio all'attività stagionale.

6. I provvedimenti adottati ai sensi dei commi 1 e 4 sono comunicati entro il termine di 10 giorni dalla loro adozione al competente ufficio regionale.

Art. 24

**DIREZIONE SANITARIA NELLE AZIENDE TERMALI, NEGLI STABILIMENTI
TERMALI E NEI REPARTI TERMALI**

1. Il direttore sanitario, preferibilmente specializzato in idrologia medica o in medicina termale, ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 323/2000, idroterapia, terapia fisica, igiene o altra branca medica correlata alle patologie per le quali le acque termali hanno efficacia terapeutica, individua i servizi sanitari da erogarsi nella struttura termale, dirige e coordina l'attività finalizzata all'erogazione delle prestazioni di cura termale, ivi compresa l'attività di organizzazione delle strutture sanitarie e del personale medico e paramedico dello stabilimento termale, assicurando che ai reparti dell'azienda sia preposto personale fornito dei titoli necessari per l'esercizio delle specifiche attività sanitarie e termali.

2. Il direttore sanitario non può esercitare le funzioni indicate nel comma 1 in più aziende termali, tranne i casi in cui l'assistenza sanitaria, nelle ore di apertura dello stabilimento, è garantita da altro medico delegato con provvedimento formale.

3. La sostituzione del direttore sanitario è comunicata almeno quindici giorni prima della data prevista per la sostituzione e non costituisce innovazione dell'autorizzazione sanitaria di cui all'articolo 22, comma 1.

Art. 25

CONTROLLI PERIODICI DI QUALITÀ E DI SICUREZZA

1. A cura del direttore sanitario dell'azienda, dello stabilimento e del reparto termale, al fine di garantire la qualità delle acque termali, devono essere eseguiti, presso strutture pubbliche autorizzate o private accreditate, periodicamente con le modalità indicate i seguenti accertamenti:

a) ogni anno almeno due controlli batteriologici, di cui uno prima della riapertura stagionale e prove

di conducibilità elettrica delle acque;

b) ogni 2 anni accertamenti chimici e fisico-chimici delle acque.

2. Qualora l'esito delle prove di conducibilità elettrica di cui al comma 1, lettera a), evidenzi valori anomali nello stesso arco temporale sono disposti accertamenti chimici e fisico-chimici completi.

3. Gli esiti degli accertamenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere annotati in appositi registri tenuti dal concessionario e vidimati dalla competente azienda sanitaria locale.

5. Le modalità di immissione e remissione nel sottosuolo dei fluidi termali esausti sono disciplinate dal regolamento di attuazione.

Art. 26

UTILIZZAZIONI DELLE ACQUE TERMALI PER PRODUZIONE DI COSMETICI

1. Le acque minerali termali ed i loro derivati, oltre che per uso terapeutico, sono utilizzabili anche per la produzione di cosmetici.

2. L'autorizzazione per l'utilizzo, il confezionamento, il trasporto e la commercializzazione delle acque termali e loro derivati di cui alla presente legge per la produzione di cosmetici è di competenza del Sindaco –quale autorità sanitaria locale- previo parere dell'ASL di appartenenza.

3. Con regolamento di attuazione è disciplinata la procedura per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 2.

Art. 27

CARATTERISTICHE DELLE ACQUE TERMALI

1. Nelle acque minerali termali ed i loro derivati, nonché nelle acque di cui all'articolo 1, comma 3, lettera i), quando utilizzate in piscina, non devono essere presenti le seguenti sostanze o composti derivanti dall'attività antropica; a) agenti tensioattivi:

b) oli minerali-idrocarburi disciolti o emulsionati;

c) benzene;

d) idrocarburi policiclici aromatici;

e) antiparassitari;

f) policlorobifenili;

g) composti organoalogenati (che non rientrano nelle voci e ed f).

2. Il mancato riscontro delle sostanze di cui al comma 1, attraverso metodi analitici con i livelli minimi di rendimento, riportati nell'allegato II del DM della Salute del 29 dicembre 2003, costituisce garanzia di qualità per l'acqua termale.

3. Le sostanze indicate nel comma 1, non devono risultare rilevabili con metodi che abbiano i limiti minimi di rendimento analitico riportati nel citato allegato II. Tali limiti di rendimento devono corrispondere a segnali strumentali rilevabili, ossia a livelli di fiducia del 95% in rapporto ad un dosaggio in bianco). I metodi utilizzati sono quelli che si avvalgono delle più moderne tecniche analitiche e che sono indicati da Organismi internazionali, comunitari o nazionali.

Art. 28

MARCHIO DI QUALITÀ TERMALE

1. Nell'ambito dei territori per i quali risultano adottati gli strumenti di tutela di salvaguardia urbanistica ambientale, di cui all'articolo 1 comma 4 della legge n. 323/2000 ed all' articolo 38 della presente legge, la Giunta della Regione Campania propone, ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 323/2000, l'attribuzione del marchio di qualità termale ai titolari di concessione per l'esercizio dell'attività termale, che ne hanno fatto richiesta e che sono in possesso dei seguenti requisiti:

- a) certificazione attestante l'adozione di apposito bilancio ambientale e relativa relazione tecnica;
- b) documentazione attestante la conclusione di accordo volontario con ovvero tra gli esercizi alberghieri del territorio termale per l'autodisciplina in ordine ad un uso più corretto dell'energia e del materiale di consumo in funzione della tutela dell'ambiente sottoscrizione, certificato dalla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- c) certificazione dell'Ente competente per la promozione turistica relativamente allo svolgimento di attività di promozione per la valorizzazione delle risorse naturali, culturali, storiche ed artistiche ricadenti nel territorio termale;
- d) documentazione comprovante l'esistenza nel territorio termale di una corretta gestione dei rifiuti in funzione anche della tutela dell'ambiente naturale e della sua fruizione.

2. L'attribuzione del marchio di qualità termale è disposta con decreto del Ministero dell'ambiente ed è sottoposta a verifica triennale da parte dei Ministeri dell'ambiente e delle attività produttive.

CAPO IV
PICCOLE UTILIZZAZIONI LOCALI

Art. 29

UTILIZZAZIONI

1. Le piccole utilizzazioni locali sulla terraferma sono quelle definite dall'articolo 1, comma 3, lettera i).
2. L'utilizzo delle risorse di cui al comma 1 è consentito per le attività comportanti un risparmio energetico, compresa la balneazione in piscina, ed è autorizzato secondo le modalità indicate dal regolamento di attuazione.
3. Su istanza di soggetto titolato, riconosciuta l'impossibilità di utilizzo terapeutico delle acque minerali naturali e termali riconosciute, può essere consentito il loro sfruttamento secondo le modalità di cui al comma 2.
4. La concessione di cui al comma 3 è revocata quando intervenga nuova richiesta, anche da parte di un terzo, che dimostri la possibilità dello sfruttamento della risorsa a scopo terapeutico.
5. Per le piccole utilizzazioni locali, fatte salve le specifiche norme dettate dal presente articolo e dagli articoli 30 e 31, trova applicazione, in quanto compatibile, la disciplina generale prevista dal Capo II.

Art. 30

OGGETTO, DURATA E PROROGA DEL PERMESSO DI RICERCA

1. Il permesso di ricerca delle piccole utilizzazioni locali ha per oggetto quanto indicato all'articolo 2 comma 1, lettere a) e c) integrato dalle analisi previste dal regolamento di attuazione.
2. Il permesso di ricerca relativo alle piccole utilizzazioni locali di cui all'articolo 1, comma 3 lettera i), è rilasciato in prima istanza per la durata massima di un anno ed è prorogabile, a seguito di istanza motivata, una sola volta, per eguale periodo.

3. Il permesso di ricerca è rilasciato sulla base di un programma che dimostri la fattibilità dell'iniziativa su aree esterne a preesistenti concessioni di acque minerali e termali e purché le aree in questione siano nella disponibilità del richiedente.

Art. 31

OGGETTO DELLA CONCESSIONE, DURATA E RINNOVO

1. Lo sfruttamento delle piccole utilizzazioni locali è affidato in concessione sulla base di un programma di lavori che dimostri la fattibilità e cantierabilità dell'iniziativa purché in aree esterne a concessioni di acque minerali e termali.

2. La concessione è rilasciata alla persona fisica o giuridica, in possesso della capacità tecnica ed economica necessaria per lo sfruttamento della risorsa, che dimostri la disponibilità delle aree ove sono ubicati i punti di captazione e le relative strutture per lo sfruttamento delle piccole utilizzazioni locali.

3. La concessione è rilasciata per un periodo massimo di anni dieci nel rispetto della procedura prevista per il rilascio delle concessioni per lo sfruttamento delle acque minerali naturali e termali ove compatibile.

4. La procedura di rinnovo della concessione è soggetta alla disciplina di cui all'articolo 4, commi 13 e 14.

CAPO V
ACQUE DI SORGENTE

Art. 32

PERMESSO DI RICERCA, CONCESSIONE ED UTILIZZAZIONE

1. I permessi di ricerca e le concessioni per lo sfruttamento delle acque di sorgente sono rilasciati e rinnovati con le medesime modalità stabilite per le acque minerali naturali e termali e possono essere rilasciati:

- a) in aree libere da concessioni rilasciate per lo sfruttamento delle acque minerali naturali e termali e delle piccole utilizzazioni locali;
- b) in aree già interessate da una concessione per lo sfruttamento di acque minerali naturali e termali, a seguito di accertamento della compatibilità dello sfruttamento delle due risorse e della non interferenza delle falde.

2. La domanda di riconoscimento dell'acqua di sorgente da presentare al Ministero della Salute, prevista dal decreto legislativo n. 339/1999, può essere inoltrata esclusivamente:

- a) dal titolare del permesso di ricerca per le acque di sorgente;
- b) dal titolare del permesso di ricerca o della concessione per le acque minerali naturali e termali previa autorizzazione del competente dirigente regionale.

3. L'autorizzazione per l'immissione in commercio delle acque di sorgente ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto legislativo n. 339/1999, nonché quella per la preparazione di bevande analcoliche ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 339/1999 è rilasciata dal competente ufficio regionale, previo parere dell'Azienda sanitaria locale, che dovrà anche accertare che gli impianti destinati all'utilizzazione siano realizzati in modo da escludere ogni pericolo di inquinamento e da conservare all'acqua le proprietà esistenti alla sorgente, corrispondenti alla sua qualificazione e conformemente agli articoli 4 e 5 d.lgs. 339/1999;

4. Per le acque di sorgente, fatte salve le specifiche norme dettate dal presente articolo e dal decreto legislativo n. 339/1999, si applica, in quanto compatibile, la disciplina generale prevista dal Capo II.

CAPO VI
NORME GENERALI, TRANSITORIE E FINALI

Art. 33

AUTORITÀ COMPETENTE E PROCEDURE

1. I provvedimenti necessari per l'esercizio delle funzioni e delle attività disciplinate dalla presente legge, fatta eccezione per quelli demandati ad altri enti o espressamente ad altri organi regionali, sono adottati dal competente dirigente regionale e devono intendersi definitivi ad ogni effetto di legge.
2. La procedura di rilascio del permesso di ricerca e delle concessioni è disciplinata dal regolamento di attuazione.
3. Ai proprietari dei suoli compresi nelle aree di ricerca e di concessione è comunicato l'avvio del procedimento di cui al comma 2.
4. Il provvedimento regionale è rilasciato a conclusione del procedimento di cui al comma 2 ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
5. La proroga del permesso di ricerca è autorizzata previa comunicazione al comune territorialmente competente e con i limiti di cui all'articolo 2, comma 5.
6. Il rinnovo della concessione avviene secondo le modalità indicate all'articolo 4, commi 13 e 14.
7. I provvedimenti di rilascio del permesso di ricerca e della concessione e quelli che ne dichiarano la decadenza, rinuncia, revoca, estinzione per esaurimento o sopravvenuta incoltivabilità e inutilizzabilità del giacimento, oltre che la proroga ed il rinnovo, sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
8. Il rilascio dei titoli legittimanti la ricerca e la coltivazione delle acque minerali naturali, delle acque termali, delle acque di sorgente e delle piccole utilizzazioni locali presuppone l'esperimento della procedura di valutazione di impatto ambientale quando riguardano progetti di utilizzo di acque

superficiali nei casi in cui la derivazione superi i 1.000 litri al minuto secondo e di acque sotterranee ivi comprese acque minerali e termali, nel caso in cui la derivazione superi i 100 litri al minuto secondo.

9. Sono da assoggettare a Valutazione di Incidenza, di cui all'articolo 6 comma 3 della Direttiva 92/43/CEE come recepita dal decreto del Presidente della Repubblica 8/09/1997 n. 357 così come modificato ed integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003 n. 120, qualora non già assoggettati a Valutazione di Impatto Ambientale, tutti i progetti relativi ad acque minerali naturali, termali, di sorgente e piccole utilizzazioni locali ricadenti in Siti di Importanza Comunitaria, Zone di Protezione Speciale, nonché in Siti di Interesse Regionale.

10. Non sono assoggettate a Valutazione di Impatto Ambientale o Valutazione di Incidenza i rinnovi delle concessioni in attività da almeno 5 anni dall'entrata in vigore della presente legge. Non rientrano nelle esclusioni di cui sopra gli eventuali pareri connessi alle risultanze di studio e di indagine di carattere generale sui territori interessati.

Art. 34

APPARECCHI DI MISURA

1. I concessionari sono tenuti ad installare, possibilmente nel punto di captazione, in luogo accessibile e, comunque, prima degli impianti di utilizzazione, misuratori automatici dei volumi, della portata e della temperatura dell'acqua emunta.

2. I concessionari di acque minerali naturali e di sorgente destinate al confezionamento, hanno l'ulteriore obbligo di installare la strumentazione necessaria per la misura della conducibilità elettrica, nonché, nell'ambito del perimetro della concessione, di pluviografi e termografi.

3. Su richiesta del concessionario e compatibilmente con le caratteristiche delle opere di captazione e con le modalità di emungimento, l'ufficio regionale competente, può prevedere particolari prescrizioni relativamente alle caratteristiche delle apparecchiature indicate nei commi 1 e 2.

Art. 35

ABOLIZIONE DI TASSE SULLE CONCESSIONI REGIONALI

1. A decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge sono abolite le tasse di rilascio delle concessioni regionali di cui al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 limitatamente alle voci di seguito elencate con i numeri d'ordine indicati nella tariffa allegata alla legge regionale 7 dicembre 1993, n. 44:

- a) n. 2 - Autorizzazione all'apertura e all'esercizio di stabilimenti di produzione o di smercio di acque minerali naturali, naturali od artificiali;
- b) n. 4 - Autorizzazione all'apertura e all'esercizio di stabilimenti termali-balneari, di cure idropiniche, idroterapiche, fisiche di ogni specie;
- c) n. 28 - Permesso per la ricerca di sorgenti di acque minerali naturali e termali;
- d) n. 29 - Autorizzazione a trasferire il permesso di sorgenti di acque minerali naturali e termali;
- e) n. 30 - Decreto che autorizza il trasferimento per atto tra vivi della concessione per la coltivazione di giacimenti di acque minerali naturali e termali;
- f) n. 31 - Autorizzazione per l'iscrizione di ipoteche sui giacimenti di acque minerali naturali e termali e loro pertinenze;
- g) n. 32 - Concessione per la coltivazione di giacimenti di acque minerali naturali e termali.

Art. 36

DIRITTI PROPORZIONALI E CONTRIBUTI

1. I titolari dei provvedimenti di legittimazione alla ricerca ed allo sfruttamento delle risorse contemplate dalla presente legge, sono tenuti al pagamento di diritti proporzionali annui anticipati rapportati all'estensione dell'area impegnata e diversificati nel caso di ricerca o concessione.

2. I diritti previsti al comma precedente sono così determinati:

- a) € 4 per ettaro o frazione di esso per le aree oggetto di permesso di ricerca;
- b) € 34,10 per ettaro o frazione di esso per le aree oggetto di concessione.

Gli importi dei diritti proporzionali annui così determinati non potranno comunque essere inferiori rispettivamente a € 800,00 per le attività di ricerca ed a € 2.000,00 per le concessioni.

3. Gli importi del comma 2 sono ridotti alla metà per le piccole utilizzazioni locali e nel caso in cui

le stesse siano utilizzate esclusivamente tramite scambio termico ivi compreso il caso della reiniezione nella falda di provenienza.

4. Qualora il titolare della concessione rilasciata per l'esercizio di attività termali è anche titolare, relativamente alla medesima area, di una concessione rilasciata per lo sfruttamento delle acque minerali naturali o di sorgente o di piccole utilizzazioni, i diritti proporzionali sono dovuti una sola volta.

5. Gli importi dei diritti proporzionali di cui ai commi precedenti sono corrisposti alla Regione, la prima volta, all'atto del rilascio del provvedimento, in misura proporzionale ai mesi residui dell'anno e successivamente, in misura integrale, entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento.

6. I proventi dei diritti proporzionali sono utilizzati per il finanziamento dei programmi di cui all'articolo 38.

7. I titolari delle concessioni sono tenuti, altresì, a corrispondere un contributo annuo. Il contributo è corrisposto, entro il 30 novembre dell'anno di riferimento, ai comuni ove sono ubicati i punti di educazione, dandone comunicazione al competente ufficio regionale entro i 30 giorni successivi.

8. Il contributo annuo è così determinato:

a) per le acque minerali naturali e di sorgente il contributo da corrispondersi è proporzionale alla quantità di acqua confezionata e commercializzata ed è pari a € 0,30 a metro cubo. L'importo è ridotto del 50% nei seguenti casi, non cumulabili fra loro:

- a1) commercializzazione su territorio extranazionale;
- a2) utilizzo del vetro per imbottigliamento.

b) per le acque minerali utilizzate negli stabilimenti termali, tenuto conto delle finalità socio sanitarie delle utilizzazioni e della opportunità di valorizzare ed incentivare il ricorso alle prestazioni termali, anche in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, il contributo annuo da corrispondersi è così determinato:

b1) € 750,00 per le aziende termali con fatturato annuo fino a € 200.000,00 riferito esclusivamente alle prestazioni termali erogate;

b2) € 1.500,00 per le Aziende termali con fatturato annuo riferito esclusivamente alle prestazioni termali erogate da € 200.000,01 fino a € 800.000,00;

b3) € 3.000,00 per le Aziende termali con fatturato annuo riferito esclusivamente alle prestazioni termali erogate da € 800.000,01 fino a € 2.400.000,00;

b4) € 6.000,00 per le Aziende termali con fatturato annuo riferito esclusivamente alle prestazioni termali erogate da € 2.400.000,01 fino a € 6.000.000,00;

b5) € 12.000,00 per le Aziende termali con fatturato annuo riferito esclusivamente alle prestazioni termali erogate da € 6.000.000,01 fino a € 12.000.000,00

b6) € 24.000,00 per le Aziende termali con fatturato annuo riferito esclusivamente alle prestazioni termali erogate superiore a € 12.000.000,00;

Gli importi di cui sopra sono autocertificati direttamente dalla Azienda o per il tramite dell'Associazione nazionale di categoria rappresentativa del settore idrotermominerale alla quale aderisce all'uopo delegata, sulla base di apposita dichiarazione rilasciata dalla azienda stessa.

c) per le piccole utilizzazioni locali il contributo è così determinato:

c1) € 2.000,00 per le attività che prevedono lo sfruttamento della risorsa tramite l'emungimento di acqua;

c2) € 1.000,00 per le attività che non prevedono lo sfruttamento della risorsa secondo la lettera che precede ma esclusivamente lo scambio termico compresa la reiniezione nella falda di provenienza;

Gli importi previsti alla presente lettera sono ridotti alla metà nel caso di utilizzo in abitazioni private.

9. I diritti proporzionali stabiliti nel comma 3 sono annualmente aggiornati in funzione dell'indice ISTAT per i prezzi al consumo.

10. Le strutture pubbliche, quali scuole di ogni ordine e grado, ospedali e strutture assimilabili sono esonerate dal pagamento dei diritti e contributi per lo sfruttamento delle piccole utilizzazioni locali.

11. Per le nuove attività i contributi previsti dal comma 7 sono corrisposti a decorrere dal terzo anno dall'inizio della produzione.

12. Gli introiti derivanti dai contributi di cui al comma 8 sono utilizzati dai Comuni, con

destinazione specifica e vincolata, per la realizzazione di interventi ed iniziative finalizzate alla salvaguardia del patrimonio idrotermominerale. Qualora la concessione interessa il territorio di più comuni, gli introiti di cui al comma 7 sono ripartiti tra i comuni interessati in proporzione della superficie territoriale ricompresa in ciascun comune.

Art. 37

SANZIONI - VIGILANZA – CONTROLLI

1. Chiunque esegua, senza permesso, ricerche delle acque minerali naturali, delle acque termali, delle acque di sorgente e delle piccole utilizzazioni locali è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 500,00 a € 5000,00.

2. Chiunque coltivi le acque minerali naturali, le acque termali, le acque di sorgente e le piccole utilizzazioni locali in assenza della concessione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 10.000,00 a € 50.000,00; la stessa sanzione può essere comminata per l'inosservanza dell'obbligo di chiusura mineraria dei pozzi.

3. In caso di omessa installazione, nel termine stabilito dal competente dirigente regionale, o di manomissione degli strumenti prescritti dall'articolo 32, è comminata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 500,00 a € 1.500,00 riferita ad ogni singolo strumento.

4. In caso di omessa, tardiva, infedele od incompleta comunicazione delle notizie richieste dal competente dirigente regionale o di inosservanza delle disposizioni della presente legge, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti di ricerca e di concessione o di quelle emanate in forza di essi, è comminata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 500, 00 ad € 5.000,00.

5. La persistenza o reiterazione delle infrazioni, di cui ai commi 3 e 4, nonché l'inosservanza di specifici obblighi imposti con il provvedimento di rilascio del permesso di ricerca e della concessione o di specifiche prescrizioni del competente dirigente regionale, costituisce motivo di decadenza del permesso di ricerca o della concessione.

6. In caso di attività oggetto della presente legge svolte senza le prescritte autorizzazioni è

comminata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 20.000,00 ad € 50.000,00.

7. Le sanzioni amministrative sono irrogate, previa trasmissione di apposito atto di contestazione e con assegnazione di un termine di 30 giorni per presentare controdeduzioni, da parte del competente ufficio regionale che provvede al relativo accertamento ed alla riscossione coattiva delle somme dovute dai trasgressori, nel rispetto delle norme della legge 24 novembre 1981, n. 689 e della legge regionale n. 13/1983.

8. La vigilanza in ordine al rispetto delle prescrizioni contenute nei titoli legittimanti la ricerca e la coltivazione delle acque minerali naturali, di sorgente, termali e delle piccole utilizzazioni locali è attribuita al competente ufficio regionale.

9. Le funzioni di polizia e vigilanza di cui al decreto legislativo n. 626/94, al decreto legislativo n. 624/96 ed al DPR 323/00 sono esercitate dalle competenti aziende sanitarie locali con l'applicazione delle relative sanzioni.

Art. 38

PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE REGIONALE DI SETTORE

1. Ai fini di una valorizzazione e di un razionale utilizzo del patrimonio di cui alla presente legge, la regione adotta il piano regionale di settore delle acque minerali naturali e termali, di sorgente e delle piccole utilizzazioni locali e promuove l'associazionismo e la costituzione di consorzi tra i titolari delle concessioni e delle subconcessioni di cui alla presente legge, anche su iniziativa di uno o più interessati.

2. La Giunta Regionale promuove inoltre la realizzazione di programmi di ricerca tecnico-scientifici finalizzati alla conoscenza e tutela delle risorse e partecipa e sostiene manifestazioni fieristiche nazionali ed internazionali. La promozione è realizzata attraverso il coinvolgimento delle aziende del settore, anche tramite le associazioni imprenditoriali dei concessionari maggiormente rappresentative a livello nazionale e regionale nonché degli Enti locali i cui territori sono interessati dalle risorse disciplinate dalla presente legge.

3. I piani ed i programmi di cui ai commi 1 e 2 sono adottati dalla Giunta Regionale, sentiti i comuni

interessati e le associazioni imprenditoriali dei concessionari maggiormente rappresentative a livello nazionale e regionale.

4. I piani ed i programmi sono finanziati con i proventi dei diritti proporzionali di cui all'articolo 36 e sono attuati anche a mezzo di convenzioni da stipularsi con gli enti locali interessati e le associazioni rappresentative degli imprenditori del settore idrotermominerale.

5. La Giunta Regionale contribuisce al finanziamento di specifici progetti, a condizione che essi siano presentati dai soggetti indicati ai commi 2, 3 e 4; le modalità sono stabilite da appositi bandi.

Art. 39

CONTENUTI DEL PIANO REGIONALE DI SETTORE

Il piano regionale di settore di cui all'articolo 38, comma 1, ha le seguenti finalità e contenuti:

- a) l'individuazione delle aree aventi potenzialità di coltivazione delle risorse idrotermominerarie;
- b) le forme di tutela e di utilizzazione delle risorse disciplinate dalla presente legge nel rispetto dei piani di tutela delle acque redatti dalle Autorità competenti, con delimitazione delle aree in cui è vietata la ricerca e lo sfruttamento delle risorse minerarie per contrasto con esigenze di tutela ambientale e delle risorse naturali a causa di particolari condizioni di vulnerabilità dell'ecosistema;
- c) il monitoraggio ed il controllo ai fini della tutela e del rispetto delle prescrizioni del piano di settore delle risorse disciplinate dalla presente legge ivi comprese quelle già oggetto di coltivazione.

Art. 40

FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DEL PIANO

1. Il piano è adottato dalla Giunta Regionale, sentiti gli enti locali interessati, le competenti autorità regionali, locali e statali preposte alla tutela dei vincoli esistenti sul territorio, nonché le associazioni imprenditoriali dei concessionari per lo sfruttamento delle acque minerali naturali, di sorgente, termali e delle piccole utilizzazioni locali maggiormente rappresentative a livello nazionale e regionale, ed è reso noto a mezzo pubblicazione sul bollettino ufficiale della regione Campania.

2. Nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione della delibera di adozione del piano di settore gli aventi diritto ed i soggetti interessati unitamente alle associazioni di categoria ed altri organismi associativi, possono proporre osservazioni nelle forme previste dalla disciplina dettata per gli

strumenti urbanistici generali.

3. Sulle osservazioni decide in via definitiva la Giunta Regionale con la delibera di approvazione del piano di settore che è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
4. Il piano di settore è soggetto a revisione quinquennale con le stesse modalità previste per l'adozione e l'approvazione.

Art. 41

**INSERIMENTO DEL PIANO REGIONALE DI SETTORE NELLA PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE**

1. Ai fini dell'inserimento del piano regionale di settore nella pianificazione territoriale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14 della legge regionale n. 16/2004.

Art. 42

**IMPIANTI PER LA RICERCA, LA COLTIVAZIONE E L'UTILIZZAZIONE DELLE
ACQUE MINERALI NATURALI, TERMALI, DI SORGENTE E DELLE PICCOLE
UTILIZZAZIONI LOCALI**

1. Le opere necessarie alla ricerca, coltivazione ed utilizzazioni delle acque minerali naturali, termali, di sorgente e delle piccole utilizzazioni locali costituiscono opere per le quali è prevista la promozione di un accordo di programma ex art. 34 decreto legislativo n. 267/2000 ed articolo 12 Legge regionale n. 16/2004.
2. Il regolamento di attuazione individua i requisiti minimi delle strutture e degli impianti necessari per la coltivazione delle acque minerali naturali, termali, di sorgente e delle piccole utilizzazioni locali, per i quali è prevista la promozione di un accordo di programma ex articolo 34 decreto legislativo 267/2000 ed articolo 12 Legge regionale n. 16/2004, nonché procedure alternative semplificate per il rilascio della concessione edilizia in variante agli strumenti urbanistici locali, conformemente alle prescrizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 447/1998 e successive modificazioni.

Art. 43

INCENTIVAZIONE

1. La Regione, al fine di valorizzare la qualità delle prestazioni termali, nel rispetto dell'articolo 9 della legge n. 323/2000, attiva iniziative di formazione professionale tese al conseguimento presso enti pubblici e privati delle necessarie qualifiche, relative alle arti ausiliarie delle professioni sanitarie, quali, "operatore termale", "massaggiatore", "capo bagnino degli stabilimenti idroterapici" e similari, disciplinandone i profili ed il percorso formativo.
2. La Regione con proprio regolamento, determina premialità per i soggetti che, a seguito delle iniziative di cui al comma 1, dimostrino di occupare uno o più soggetti che hanno partecipato ai corsi di formazione.
3. La Regione sostiene programmi e progetti di intervento atti ad ottimizzare la fruibilità dei servizi connessi allo sfruttamento delle risorse a mezzo di appositi piani finanziari ed incoraggiando le iniziative in comune tese a sviluppare distretti e/o filiere.

Art. 44

NORME TRANSITORIE

1. I permessi di ricerca e le concessioni e le autorizzazioni rilasciate ai sensi ed agli effetti del regio decreto n. 1443/1927 e della legge n. 896/1986 conservano validità fino alla scadenza originariamente stabilita con l'obbligo dell'osservanza delle prescrizioni della presente legge.
2. Le istanze di rinnovo delle concessioni i cui termini scadono nei dodici mesi successivi all'entrata in vigore della presente legge, sono presentate in deroga ai termini previsti dall'art. 4, comma 13.
3. I concessionari per la coltivazione e lo sfruttamento delle acque minerali naturali e termali rilasciate ai sensi del regio decreto n. 1443/1927, entro il termine di 90 giorni dall'entrata in vigore della legge, possono richiedere ed ottenere il rinnovo anticipato della concessione per la durata massima prescritta dall'articolo 4, comma 4, se risultano titolari del relativo titolo legittimante da almeno 10 anni, sono in possesso dei requisiti di capacità tecnica ed economica necessari per la coltivazione e lo sfruttamento della risorsa secondo il programma dei lavori approvato, hanno sempre attuato, nel periodo di vigenza della concessione, i programmi dei lavori approvati senza

subire contestazioni dal competente organo regionale e, limitatamente alle attività termali, le esercitano in stabilimenti o strutture termali di cui all'art. 1, comma 3, lettera d).

4. Entro sei mesi dall'entrata in vigore delle presente legge i titolari di concessioni ex regio decreto n. 1443/1927 ed autorizzazioni di cui alla legge n. 896/1986 ed i subconcessionari:

a) richiedono, ove necessario, l'aggiornamento dell'autorizzazione di cui all'art. 10, comma 1 lettera a);

b) trasmettono una perizia giurata, redatta nelle forme di legge da tecnico abilitato, dalla quale risultino identificate le pertinenze come definite dall'articolo 11;

c) comunicano l'avvenuta installazione degli strumenti indicati nell'articolo 34 e le relative caratteristiche tecniche;

5. Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge i titolari di concessione possono richiedere l'individuazione dell'area di cui all'articolo 4, comma 9, previa presentazione di idonea documentazione tecnica.

6. Entro lo stesso termine di cui al comma 5, i contitolari delle concessioni disciplinate dalla presente legge intestate a più soggetti, ne chiedono il trasferimento a singola persona fisica o giuridica, legalmente costituita, in forma societaria o consortile tra i medesimi soggetti, in possesso dei requisiti di capacità tecnica ed economica necessari per la coltivazione e lo sfruttamento del giacimento secondo il programma dei lavori approvato dal competente dirigente regionale. La richiesta di trasferimento è trasmessa, in forma scritta con autentica notarile, da tutti i contitolari ovvero deve risultare da apposito verbale notarile con le maggioranze di cui all'art. 1136, comma 3, codice civile.

7. Alla mancata richiesta di trasferimento della concessione nel termine stabilito dal comma 6 consegue il procedimento di decadenza della concessione ovvero la rinuncia alla quota di contitolarità.

8. Le concessioni perpetue date senza limite di tempo, in base alle leggi vigenti anteriormente all'entrata in vigore del Regio Decreto n. 1443/1927, sono prorogate per cinquanta anni dall'entrata in vigore della presente legge, salvo che il concessionario non sia incorso in motivi di decadenza.

Alla scadenza suddetta sarà applicata la presente legge.

9. Gli importi dei diritti e contributi di cui all'articolo 36 sono dovuti a partire dall'annualità successiva all'entrata in vigore della presente legge salvo che non sia diversamente disposto.

10. Entro 18 mesi dall'entrata in vigore della presente legge è approvato in via definitiva dalla Giunta Regionale della Campania il piano regionale di settore di cui all' articolo 38 e seguenti.

11. A far tempo dalla entrata in vigore della presente legge non sono più dovute le somme versate a qualsiasi titolo per l'utilizzo delle pertinenze.

12. Fino all'attivazione delle previsioni dell'art. 36, comma 7, sono dovuti i diritti proporzionali annui di cui agli articoli 10 e 25 del regio decreto n. 1443/1927 nella misura attuale.

13. Ai fini dell'interpretazione della presente legge si tiene conto delle norme comunitarie e nazionali.

Art. 45

PERFORAZIONI NON AUTORIZZATE

1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge i concessionari che hanno effettuato una nuova captazione di acque già oggetto di concessione in data anteriore al 31 dicembre 2005, senza la preventiva autorizzazione, presentano apposita istanza di sanatoria con le modalità previste nel regolamento di attuazione. Essi sono altresì tenuti al pagamento della sanzione di Euro 15.000,00 previa acquisizione dei pareri delle amministrazioni interessate.

Art. 46

CONSULTA

1. E' istituita la consulta degli Enti Locali e dei Concessionari composta dall'Assessore competente, o suo delegato, da due rappresentanti nominati dai Comuni interessati e da due rappresentanti nominati dalle associazioni imprenditoriali più rappresentative.

2. L'organizzazione ed il funzionamento della stessa sono disciplinate con regolamento di attuazione.

Art. 47

NORMA FINANZIARIA

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2007 le entrate derivanti dai diritti proporzionali e contributi di cui all'art. 36 affluiranno quali entrate extra tributarie nella UPB 9.31.71 e relativo capitolo.

2. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con le risorse annuali di cui al comma 1, accertate mediante iscrizione nella parte uscita della UPB 2.68.156 e relativo capitolo.

Art. 48

NORMA FINALE

1. Per quanto non previsto continuano ad applicarsi le norme vigenti in materia in quanto compatibili con la presente legge.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 43 e 45 dello Statuto ed entra in vigore, il giorno successivo alla sua pubblicazione. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Campania.

DISEGNO DI LEGGE

“ DISCIPLINA DELLA RICERCA ED UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE MINERALI E TERMALI , DELLE RISORSE GEOTERMICHE E DELLE ACQUE DI SORGENTE”

Relazione tecnica

Il disegno di legge avente ad oggetto la “*disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali , delle risorse geotermiche locali e delle acque di sorgente*” è formato da sei capi e da 48 articoli.

I capi sono così suddivisi:

- Capo I

- Oggetto e norme comuni -

- Capo II

- Permesso di ricerca e concessione di acque minerali , naturali e termali -

- Capo III

- Autorizzazione all’apertura delle aziende, stabilimenti e reparti termali -

- Capo IV

- Piccole utilizzazioni geotermiche locali -

- Capo V

- Acque di sorgente -

- Capo VI

- Norme generali, transitorie e finali -

Il CAPO I “ Oggetto e norme comuni” - si compone di un solo articolo.

Art. 1 - Ambito di applicazione e finalità.

Il CAPO II “Permesso di ricerca e concessione di acque minerali, naturali e termali “
comprende 19 articoli.

Articolo 2

- Oggetto del permesso di ricerca, durata e proroga

Articolo 3

- Cause di cessazione del permesso di ricerca.

Articolo 4

-Oggetto della concessione – durata - rinnovo.

Articolo 5

- Subconcessione.

Articolo 6

- Contratti di somministrazione.

Articolo 7

- Attività.

Articolo 8

- Trasferimento della concessione e diritto di prelazione.

Articolo 9

- Gestione unitaria.

Articolo 10

- Autorizzazione per le utilizzazioni.

Articolo 11

- Pertinenze.

Articolo 12

- Iscrizione di ipoteche – Espropriazione dei diritti del concessionario e suo fallimento

Articolo 13

- Accesso ai fondi – Occupazione – espropriazione.

Articolo 14

- Cause di cessazione della concessione.

Articolo 15

- Scadenza del termine della concessione.

Articolo 16

- Rinuncia alla concessione.

Articolo 17

- Revoca della concessione.

Articolo 18

- Decadenza della concessione.

Articolo 19

- Esaurimento, incoltivabilità, inutilizzabilità del giacimento.

Articolo 20

- Ripristino ambientale.
-

Il CAPO III " Autorizzazione all'apertura delle aziende, stabilimenti e reparti termali " comprende 8 articoli.

Articolo 21

- Definizione di azienda termale.

Articolo 22

- Contenuti dell'autorizzazione all'apertura ed all'esercizio delle aziende , stabilimenti e reparti termali.

Articolo 23

- Avvio delle attività , sospensione e revoca dell'autorizzazione.

Articolo 24

- Direzione sanitaria nelle aziende termali, negli stabilimenti termali e nei reparti termali.

Articolo 25

- Controlli periodici di qualità e di sicurezza.

Articolo 26

- Utilizzazioni delle acque termali per produzione di cosmetici

Articolo 27

- Caratteristiche delle acque termali

Articolo 28

- Marchio di qualità termale

Il CAPO IV "Piccole utilizzazioni geotermiche locali " comprende 3 articoli

Articolo 29

- Utilizzazioni

Articolo 30

- Oggetto, durata e proroga del permesso di ricerca

Articolo 31

- Oggetto della concessione, durata e rinnovo

Il Capo V “Acque di sorgente” si compone di un solo articolo

Articolo 32

- Permesso di ricerca, concessione ed utilizzazione
-

L'ultimo Capo, il CAPO VI “Norme generali transitorie e finali” comprende 16 articoli

Articolo 33

- Autorità competente e procedure

Articolo 34

- Apparecchi di misura

Articolo 35

- Abolizioni di tasse sulle concessioni regionali

Articolo 36

- Diritti proporzionali e contributi

Articolo 37

- Sanzioni - vigilanza- controlli

Articolo 38

- Pianificazione e programmazione regionale di settore

Articolo 39

- Contenuti del piano regionale di settore

Articolo 40

- Formazione e pubblicazione del piano

Articolo 41

- Adeguamento degli strumenti urbanistici al piano regionale di settore

Articolo 42

- Impianti per la ricerca, la coltivazione e l'utilizzazione delle acque minerali, termali, di sorgente e delle piccole utilizzazioni locali

Articolo 43

- Incentivazione
-

Articolo 44

- Norme transitorie

Articolo 45

- Perforazioni non autorizzate

Articolo 46

- Consulta

Articolo 47

- Norma finanziaria

Articolo 48

- Norma finale

**** **

Il Capo I del disegno di legge si compone di un unico articolo che definisce l'ambito di applicazione e le finalità della legge.

L'articolo 1 pone l'accento sul ruolo centrale della Regione Campania nella definizione degli strumenti di valorizzazione, tutela e salvaguardia urbanistico - ambientale dei territori termali, nella disciplina della ricerca, coltivazione ed utilizzazione del patrimonio delle acque minerali naturali e termali, delle acque di sorgente, nonché nella promozione delle finalità terapeutiche e riabilitative connesse allo sfruttamento del patrimonio idrotermale e dello sviluppo economico e turistico del settore.

Nel Capo II, l'articolo 2 definisce l'oggetto del permesso di ricerca , la durata e la proroga, mentre l'art. 3 individua i motivi di decadenza del permesso di ricerca.

Gli articoli successivi (artt. 4-5-6-7-8) disciplinano l'attività oggetto della concessione,le sub concessioni,i contratti di somministrazione, le attività del concessionario, nonché il trasferimento della concessione prevedendo il diritto di prelazione del concessionario nell'acquisto di suoli inclusi nel perimetro dell'area della concessione da esercitarsi entro 60 giorni dalla comunicazione dei proprietari che intendono alienare i suoli medesimi.

Gli articoli 9-10-11-12-13-14-15, prevedono le ipotesi di gestione unitaria da parte di più concessionari di una stessa risorsa, mentre l'art.10 individua le possibili diverse utilizzazioni delle acque minerali e termali. Con l'art. 11 sono state definite in modo esaustivo le pertinenze della miniera. L'art.12 tratta le iscrizioni ipotecarie sulle concessioni e relative pertinenze, subordinandole alla preventiva autorizzazione regionale e definisce le procedure in caso di fallimento.

Una particolare attenzione merita la disciplina dettata dall'art. 13 per le procedure di occupazione ed espropriazione delle aree ricomprese nel perimetro del permesso di ricerca o della concessione e che attribuiscono il carattere di pubblica utilità ed indifferibilità ed urgenza alle opere necessarie per il deposito trasporto ed utilizzo delle acque minerali naturali e termali e per la ricerca e coltivazione e sicurezza dell'attività estrattiva .

I proprietari dei terreni compresi nell'area del permesso di ricerca o in quello oggetto di concessione non possono, infatti, opporsi ai lavori ed alle operazioni necessarie per l'esercizio della ricerca o attività oggetto di concessione salvo il diritto all'indennità spettante per il periodo di occupazione oltre il risarcimento dei danni.

La procedura di occupazione è demandata al competente dirigente regionale che, su richiesta del concessionario, nel caso di opere da eseguirsi al di fuori del perimetro dell'area di concessione, è competente anche in ordine alla dichiarazione di pubblica utilità delle opere, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti consequenziali dell'occupazione delle aree.

Il Capo III disciplina il contenuto del provvedimento che autorizza l'apertura e l'esercizio delle aziende, stabilimenti e reparti termali, nonché l'avvio dell'attività, le ipotesi di sospensione e di revoca delle autorizzazioni, i controlli periodici di qualità e di sicurezza.

Il successivo Capo IV, agli articoli 29-30-31, regola l'utilizzazione delle risorse geotermiche, il permesso di ricerca, la durata della proroga, nonché l'oggetto della concessione, la relativa durata ed il rinnovo.

I permessi di ricerca per le concessioni e lo sfruttamento delle acque di sorgente sono disciplinati dall'articolo 32 contenuto nel Capo V.

Il Capo VI evidenzia il ruolo specifico della Regione Campania nelle procedure di rilascio delle concessioni per la ricerca e la coltivazione delle risorse idrotermominerali, demandando al competente dirigente l'adozione di tutti i provvedimenti necessari per l'esercizio delle funzioni e delle attività disciplinate dal disegno di legge; in particolare rientra nella competenza del dirigente regionale il rilascio del permesso di ricerca e della concessione mineraria, titolo abilitativo per attivare la ricerca e la coltivazione.

Particolare attenzione merita l'art. 36 che introduce una importante innovazione nel sistema di contribuzione dei concessionari e ricercatori, prevedendo due diverse forme di contribuzione ed, in particolare, il pagamento di diritti annui anticipati proporzionali, a carico dei ricercatori e dei concessionari, rapportati alla superficie dell'area di ricerca e sfruttamento e diversificati per l'attività di ricerca e per quella di

sfruttamento delle risorse ed il pagamento di contributi annui, a carico dei soli concessionari, determinati, per le acque minerali naturali e di sorgente, in proporzione alla quantità di acqua confezionata e commercializzata sul territorio nazionale ai fini dell'imbottigliamento, per le acque minerali naturali utilizzate negli stabilimenti termali, in misura pari ad una percentuale del fatturato delle attività termali con un minimo predeterminato e per le risorse geotermiche in misura diversificata in ragione dell'uso privato e/o familiare, produttivo, tenendo conto della potenza tecnica impegnata.

Per tali proventi, destinati alla Regione Campania, è previsto un vincolo di destinazione per il finanziamento di interventi ed iniziative finalizzate alla salvaguardia e valorizzazione del patrimonio idrotermominerale.

L'art.37 individua le sanzioni ed attribuisce al dirigente regionale il potere di vigilanza in ordine al rispetto delle prescrizioni contenute nei titoli rilasciati per la ricerca e la coltivazione delle acque minerali, naturali, di sorgente, termali e delle risorse geotermiche.

Con l'art. 38 la Regione, al fine di una valorizzazione e migliore utilizzazione del patrimonio idrotermominerale, prevede l'adozione di piani di sfruttamento e di programmi, finanziati con i proventi dei diritti proporzionali.

La Regione promuove, inoltre, convenzioni con gli enti locali interessati e con le associazioni rappresentative degli imprenditori del settore idrotermominerale e la costituzione di consorzi tra i titolari delle concessioni e delle subconcessioni quando ciò sia necessario per un più razionale ed efficiente sfruttamento della risorsa mineraria.

Gli articoli 39 e 40 del disegno di legge individuano i contenuti del Piano regionale di settore delle acque minerali termali di sorgente e delle risorse geotermiche volto

all'individuazione delle aree aventi potenzialità di coltivazione mineraria delle acque minerali e termali e di sorgente e delle risorse geotermiche, alla pianificazione delle forme di tutela e di utilizzazione delle risorse minerarie, ivi comprese quelle già oggetto di coltivazione, ed alla vigilanza sul rispetto delle prescrizioni del piano di settore.

L'art.41 prevede l'inserimento del piano regionale di settore nella pianificazione territoriale, mentre l'art. 42 prevede, per le realizzazioni delle opere necessarie per la coltivazione e l'utilizzazione delle acque minerali naturali, termali, di sorgente, e delle risorse geotermiche, anche in variante agli strumenti urbanistici e ai piani territoriali paesistici, il ricorso allo strumento dell'accordo di programma ex art. 34 decreto legislativo n. 267/2000 ed art.12 legge regionale n.16/2004.

Nell'art. 43 è prevista, invece, un'attività di formazione professionale tesa al conseguimento di una qualificazione per il personale impegnato in attività termale, in attuazione dell'art.9 legge 323/2000. Sono inoltre previste premialità per i concessionari che dimostrino di aver occupato uno o più soggetti che hanno partecipato alle attività formative.

L'art. 44 riguarda le norme transitorie e stabilisce la validità fino alla scadenza dei permessi di ricerca e delle concessioni rilasciate, prevedendo l'obbligo dell'osservanza delle prescrizioni della legge, con la possibilità di presentare istanze di rinnovo delle concessioni i cui termini scadono nei dodici mesi successivi all'entrata in vigore della presente legge in deroga ai termini previsti dall'art.4, comma 13.

Sono inoltre previste ipotesi di rinnovo anticipato della concessione, per i concessionari titolari del relativo titolo legittimante da almeno 10 anni ed in possesso dei requisiti di capacità tecnica ed economica necessari per la coltivazione e lo sfruttamento del giacimento secondo il programma dei lavori approvato dal

competente dirigente regionale e per i titolari di attività termali esercitate in stabilimenti e/o strutture termali annessi ad alberghi, istituti termali e centri medico riabilitativi in possesso delle autorizzazioni prescritte ex lege. Lo stesso art., al comma 8, pone fine alle cosiddette concessioni perpetue, prevedendo, dopo un periodo di proroga, anche per le stesse, i limiti temporali validi per tutte le altre autorizzazioni.

L'art. 45 introduce una sanatoria per le perforazioni eseguite nell'ambito dell'area di concessione senza le preventive comunicazioni all'Ente regione.

Con l'art. 46 la regione prevede l'istituzione di una consulta composta da rappresentanti degli Enti locali, dei concessionari e presieduta dall'Assessore competente o suo delegato. L'organizzazione ed il funzionamento della consulta saranno disciplinate con apposito regolamento da emenarsi.

La norma finanziaria è inserita nell'art.47, che individua l'U.P.B. e relativo capitolo sul quale confluiranno i proventi derivanti dall'applicazione dell'art. 36 per un ammontare previsto in € 250.000,00, mentre l'art.48 norma finale, disciplina la pubblicità legale del testo normativo ed impone l'osservanza della legge regionale.

RELAZIONE AL DI SEGNO DI LEGGE AVENTE AD OGGETTO:

“DISCIPLINA DELLA RICERCA ED UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE MINERALI E TERMALI, DELLE RISORSE GEOTERMICHE E DELLE ACQUE DI SORGENTE.”

***** ***** *****

La presente Legge si pone l'obiettivo di disciplinare, in modo organico e completo, la materia delle acque aventi particolari caratteristiche come quelle minerali e termali nonché le piccole utilizzazioni geotermiche e le acque di sorgenti.

La regolamentazione del settore si rende indispensabile sia perché l'entità delle risorse regionali è notevole sia perché una normativa organica serve a razionalizzare lo sfruttamento delle stesse ottimizzandolo ed eliminando in radice eventuali fenomeni abusivi che potrebbero avere gravi ripercussioni sull'intero sistema.

Per quanto attiene la legislazione statale, il settore termale è regolato principalmente dalla legge 24 ottobre 2000 n. 323 mentre quello delle acque minerali, dal R.D: 1443 del 29 luglio 1927 e dal Decreto Legislativo 25 Gennaio 1992 n.105 e ss.mm.

A seguito della modifica costituzionale introdotta con la legge n.3 del 18 ottobre 2001, che ha riformulato il titolo V della costituzione, il potere normativo relativo all'intero settore è divenuto di esclusiva competenza regionale.

Il presente DDL, tuttavia, è stato redatto nel rispetto dei principi statali in materia ed in conformità della vigente normativa comunitaria, tenendo presente anche altre leggi regionali e la prevalente giurisprudenza formatasi in materia.

Quanto innanzi discende dalla necessità di realizzare un quadro normativo che da una parte tenga presente la prevalenza di talune norme in materia il cui dettame è rimasto nella sfera della competenza statale e dall'altra tenga conto delle evoluzioni normative medio tempore intervenute.

Il DDL, inoltre, ha tenuto conto delle situazioni reali inerenti le attività già esistenti e per quelle future ha previsto strumenti di pianificazione che individuino sia le aree suscettibili di interventi sia le potenzialità delle sottostanti falde, nell'ottica della semplificazione e di un esercizio unitario ed uniforme di dette attività.

Nella redazione del DDL si è anche tenuto conto delle esigenze e correlate proposte risolutive, emerse dai tavoli tecnici di confronto con le altre regioni in modo da sviluppare un disegno organico e non lontano dalle altre realtà regionali ma, come detto prima, tenendo ben presente le specificità locali.

La difficoltà di nuovi investimenti è legata, molte volte, alle difficoltà burocratiche e proprio in virtù di tale principio il DDL ha inteso semplificare tutte le attività

amministrative oggetto di procedimento ,senza mai rinunciare ad efficaci e rigorosi controlli.

Preliminarmente, col capo I, il DDL si è preoccupato di definire la terminologia delle attività e delle risorse in modo da rendere sempre comprensibile l'oggetto dell'articolo di riferimento prediligendo la tutela della risorsa idrica, sia destinata al consumo umano sia all'uso terapeutico, non solo attraverso la corretta individuazione e protezione dei siti di captazione ma anche attraverso la definizione dei requisiti imprenditoriali del richiedente la concessione.

Il capo II disciplina in modo organico il permesso di ricerca e la concessione sia delle acque minerali naturali che termali; la disciplina è unica in quanto trattasi di identica risorsa mentre la differenziazione avviene al momento dell'utilizzo, atteso che per le acque destinate agli impianti termali si prevede un uso terapeutico alla cui somministrazione sovrintende un medico specialista, mentre le acque minerali destinate al consumo umano necessitano, principalmente, di particolari cautele durante il processo di imbottigliamento e commercializzazione, tant'è che anche le informazioni da riportare in etichetta sono sottoposte a specifica regolamentazione.

Con la stessa ottica il capo II disciplina anche l'aspetto della sub concessione nonché le ipotesi della fine dell'attività con le relative previsioni avendo cura che la subconcessione non diventi uno strumento per introdurre nel settore soggetti che non avrebbero mai potuto ottenere la concessione mancando di requisiti essenziali.

Naturalmente allo sfruttamento delle risorse non poteva non conseguire la norma che prevede il ripristino ambientale alla cessazione dello sfruttamento.

Il capo III invece si occupa del termalismo ponendo molta attenzione alla qualità delle prestazioni anche attraverso controlli periodici di qualità e di sicurezza. A tal fine l'art. 27 ha definito le caratteristiche delle acque termali indicando gli elementi indesiderati in modo da evitare ogni pericolo per la salute.

In conseguenza di tutto ciò il DDL non solo prevede che le acque termali possano essere utilizzate per la produzione di cosmetici, ma istituisce anche il marchio di qualità termale. Quest'ultima previsione assume particolare rilievo in quanto rappresenterà, certamente, un volano per le aziende termali campane che risulteranno, in questo modo, maggiormente qualificate nel panorama termale nazionale.

Esso sarà assegnato ai titolari di concessione per l'esercizio dell'attività termale, operanti nei territori per i quali risultano adottati gli strumenti di tutela di salvaguardia urbanistico-ambientale, di cui all'articolo 1 comma 4 della legge 24 ottobre 2000 n.323.

Gli stessi operatori dovranno dimostrare di essere in possesso di specifici requisiti aventi particolare rilievo da un punto di vista ambientale ed in particolare della certificazione attestante l'adozione di apposito bilancio ambientale, la conclusione di accordo volontario con gli esercizi alberghieri del territorio termale per l'autodisciplina in ordine ad un uso più corretto dell'energia e del materiale di consumo in funzione della tutela dell'ambiente, la certificazione dell'azienda locale di promozione turistica dello svolgimento di attività promozionali per la valorizzazione delle risorse naturali, culturali, storiche ed artistiche ricadenti nel medesimo territorio, ed, infine, la documentazione comprovante l'esistenza di una corretta gestione dei rifiuti in funzione anche della tutela dell'ambiente naturale e della sua fruizione.

Il capo IV tratta delle piccole utilizzazioni geotermiche locali che tornano di grande interesse in quanto utilizzate al solo fine del risparmio energetico o per l'uso in piscina.

IL capo V si occupa delle acque di sorgente prevedendo la loro immissione in commercio previo riconoscimento del Ministero della Salute.

Anche in tale caso viene posta particolare attenzione alla qualità della risorsa dal momento che essa viene utilizzata non solo allo stato naturale ma anche come componente per la preparazione di bevande analcoliche.

Infine il capo VI disciplina il sistema contributivo del concessionario istituendo diritti proporzionali e contributi a suo carico che compensano ampiamente l'abolizione delle tasse sulle concessioni regionali in materia. Con questo disegno di legge si è ritenuto di dover ,prioritariamente, introdurre forme autonome di tassazione a carico dei concessionari, in ragione dell'effettivo prelievo e sfruttamento delle acque minerali, termali , di sorgente e di risorse geotermiche.

Si sono previste, in particolare, due forme di contribuzione:

- a) i diritti proporzionali annui anticipati rapportati alla superficie dell'area di ricerca e sfruttamento in misura diversificata per la ricerca e lo sfruttamento e per la tipologia della risorsa, con esonero da ogni forma di pagamento per l'utilizzo in strutture pubbliche quali scuole, ospedali e strutture assimilabili,
- b) i contributi annui a carico dei soli concessionari, stabiliti , per le acque termali , in funzione del fatturato annuo riferito esclusivamente alle prestazioni termali erogate, per le piccole utilizzazioni locali, in funzione delle modalità di sfruttamento, per le acque minerali naturali e quelle di sorgente, rapportato alla quantità di acqua confezionata pari a euro 0,30 a metro cubo.

I proventi di queste nuove forme di contribuzioni sono destinati a favore di iniziative volte alla salvaguardia e valorizzazione del patrimonio idrotermominerale con effetti certamente favorevoli anche per il tessuto imprenditoriale.

Anche per questo aspetto, la previsione normativa è la risultante del confronto con le associazioni di categoria e con le altre regioni rispetto alle quali quella della Regione Campania è nella misura minima.

Con lo stesso capo vengono istituite le sanzioni e viene disciplinata la pianificazione regionale.

La particolare attenzione che il disegno di legge riserva alla problematica della salvaguardia e tutela del patrimonio idrotermominerale si manifesta anche con uno specifico strumento di tutela, il piano regionale di settore di cui agli artt.38,39,40 e 41.

Infine l'articolo 43 prevede un sistema incentivante sia per il settore delle acque minerali che per quello termale anche attraverso il sostegno ad iniziative tese alla creazione di nuovi posti di lavoro.

Gli articoli 44 e 45 contemplano termini per la "sanatoria" di abusi o incongruenze esistenti a vario titolo.

Le concessioni perpetue, istituite con regio decreto 1443/1927, vengono prorogate di cinquanta anni e, di seguito, definitivamente abolite in quanto divenute inattuali a seguito del trattato istitutivo dell'Unione Europea.

Nell'ottica della massima trasparenza è stata istituita la "consulta" degli enti locali e dei concessionari composta dai rappresentanti dei comuni interessati dalle concessioni e dai rappresentanti delle associazioni imprenditoriali più rappresentative del settore nonché dall'Assessore regionale competente.